

Atto n. 17/06

**INTERRUZIONI PROLUNGATE O ESTESE:
NUOVI STANDARD DI QUALITA' CON INDENNIZZI AUTOMATICI
E ALTRE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE**

Seconda consultazione: orientamenti finali

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 31/03, ai fini della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

28 giugno 2006

Premessa

Il presente documento fa seguito al documento per la consultazione in tema di tutela dei clienti coinvolti da interruzioni di durata molto lunga e/o di vasta estensione, intitolato “Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualità con indennizzi automatici e altre iniziative di prevenzione e mitigazione” e diffuso nel mese di maggio 2005 (di seguito: primo documento di consultazione) dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità).

Nel corso della prima consultazione sono emersi alcuni aspetti critici considerati i quali l’Autorità intende effettuare un secondo giro di consultazione, affrontando in particolare le criticità emerse funzionali alla realizzazione delle proposte formulate; il presente documento precisa gli orientamenti finali dell’Autorità e rende disponibile uno schema di provvedimento prima dell’emanazione della delibera finale, allo scopo di offrire l’opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte prima che l’Autorità proceda all’emanazione dei provvedimenti definitivi.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e suggerimenti, per iscritto, entro il giorno 8 settembre 2006.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail

Autorità per l’energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.263/313
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>

INDICE

1	Introduzione	3
2	Standard per interruzioni prolungate e clausole di esclusione	5
3	Identificazione dei clienti coinvolti e decorrenza dei nuovi standard	10
4	Rimborsi ai clienti in caso di interruzioni di durata superiore ai nuovi standard	12
5	Aspetti relativi alla responsabilità oggettiva	16
6	Riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per affrontare situazioni di emergenza dovute a eventi eccezionali	18
7	Applicazione della nuova disciplina alle disalimentazioni con origine nella rete di trasmissione nazionale	21
8	Prevenzione e gestione delle emergenze	27
	Appendice A - Schema di deliberazione per clienti connessi alle reti di distribuzione MT/BT	31
	Appendice B - Esempi di ripartizione degli oneri degli indennizzi automatici per interruzioni prolungate e estese che interessano sia la rete di trasmissione nazionale che le reti di distribuzione	37
	Appendice C - Schema di modifica dell'Allegato A alla deliberazione n. 4/04 per la registrazione delle interruzioni AT in rete magliata	41

1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in tema di interruzioni di durata molto lunga e/o di vasta estensione (interruzioni prolungate o estese). Il documento fa seguito alla consultazione avvenuta nel mese di maggio 2005 in tema di tutela dei clienti coinvolti da tali interruzioni. Per pervenire alla formulazione delle proposte contenute in questo documento, L'Autorità ha attentamente valutato le osservazioni pervenute in seguito al primo documento di consultazione, che su alcuni aspetti sono state particolarmente controverse. Sono state considerati dall'Autorità non solo gli aspetti critici e problematici sollevati, ma anche le alternative proposte da alcuni dei soggetti che hanno risposto alla consultazione.
- 1.2 L'esigenza di introdurre elementi di regolazione per la tutela dei clienti rispetto alle interruzioni prolungate o estese si è manifestata negli ultimi anni a seguito di diversi tipi di eventi interruttivi: l'interruzione totale del servizio (*blackout*) del 28 settembre 2003 sulla rete di trasmissione nazionale, le interruzioni provocate da eventi meteorologici particolarmente avversi registrate con particolare intensità nell'inverno 2003/04, nonché da ultimo le interruzioni dovute ai sovraccarichi causati dalle temperature elevate registrate nel periodo estivo 2005.
- 1.3 L'Autorità ritiene opportuno affiancare alla regolazione della continuità per ambito territoriale già in vigore per le imprese distributrici (Testo integrato della qualità dei servizi elettrici di cui all'allegato A della delibera n. 4/04; di seguito: Testo integrato) anche una regolazione dei tempi massimi di ripristino del servizio per interruzioni prolungate o estese, attraverso l'introduzione di nuovi standard di qualità soggetti a indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli stessi. I nuovi standard di qualità sono specificatamente destinati a tutelare quella parte di utenti coinvolti dalle interruzioni prolungate e a stimolare gli esercenti affinché definiscano e attuino tutte le misure che possono ridurre tale tipologia di disservizi.
- 1.4 La proposta di introdurre nuovi standard relativi ai tempi massimi di ripristino del servizio per interruzioni prolungate o estese tende a completare la regolazione della continuità del servizio: in primo luogo, per le imprese distributrici, fornisce stimoli di miglioramento anche per le interruzioni escluse dalla regolazione incentivante della durata delle interruzioni in quanto attribuite a cause di forza maggiore; in secondo luogo, costituisce il primo passo di introduzione di indennizzi rivolti ai clienti alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti BT), basandosi sugli obblighi di identificazione e registrazione esatta dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni già fissati con il Testo integrato e che decorreranno progressivamente dal 2008. In terzo luogo, le proposte avanzate in questa sede coinvolgono anche la rete di trasmissione nazionale e l'impresa di trasmissione e dispacciamento, al momento non soggetta a standard di qualità del servizio definiti dall'Autorità come avviene per le imprese di distribuzione.
- 1.5 Le proposte che vengono presentate in questo documento possono avere implicazioni di carattere tariffario. Per permettere di affrontare adeguatamente tali implicazioni nel corso delle consultazioni previste per la definizione dei meccanismi e dei livelli

tariffari per il terzo periodo di regolazione (2008-2011), le proposte qui avanzate entreranno in vigore dall'inizio del terzo periodo di regolazione. Ciò permetterà anche un'adeguata preparazione da parte delle imprese. Le nuove disposizioni non avranno alcun effetto retroattivo per eventi avvenuti in precedenza alla loro entrata in vigore.

Struttura del documento

- 1.6 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:
- a) nel capitolo 2 sono illustrate le proposte relative ai nuovi standard relativi ai tempi massimi di ripristino della fornitura per interruzioni prolungate e estese, nonché le relative clausole di esclusione;
 - b) nel capitolo 3 sono riportate le proposte relative all'identificazione dei clienti coinvolti e la decorrenza degli obblighi; tali proposte sono coerenti con quelle della recente consultazione interamente dedicata alla rilevazione del numero esatto di clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
 - c) nel capitolo 4 vengono affrontati gli aspetti relativi all'entità dei rimborsi ai clienti nel caso di mancato rispetto degli standard relativi ai tempi massimi di ripristino della fornitura per interruzioni prolungate e estese;
 - d) nel capitolo 5 sono esaminati gli aspetti giuridici relativi alla responsabilità oggettiva, sollevati da alcuni operatori nel corso della consultazione;
 - e) nel capitolo 6 viene illustrato il meccanismo di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per prevenire, mitigare e gestire i rischi connessi con le interruzioni prolungate o estese occorse per effetto di condizioni eccezionali;
 - f) nel capitolo 7 sono trattati gli aspetti riguardanti l'applicazione degli standard alle interruzioni sulla rete di trasmissione;
 - g) nel capitolo 8 vengono esaminate le tematiche riguardanti la prevenzione e la gestione delle emergenze.
- 1.7 Ogni capitolo è suddiviso in tre parti: inizialmente vengono riassunte, in modo molto sintetico, le proposte iniziali avanzate nel primo documento per la consultazione; quindi viene presentata una sintesi delle osservazioni pervenute e infine si avanzano le proposte che costituiscono gli orientamenti finali dell'Autorità, tenendo conto delle osservazioni raccolte, delle alternative proposte e degli obiettivi delineati.
- 1.8 L'appendice A rende disponibile uno schema di provvedimento relativo ai clienti connessi alle reti di distribuzione di media e bassa tensione prima dell'emanazione della delibera finale. L'appendice B presenta alcuni esempi della regolazione proposta con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri tra trasmissione e distribuzione in caso di interruzioni prolungate complesse. Per quanto concerne le reti di alta tensione (sia di trasmissione che di distribuzione) il provvedimento che sviluppa le proposte contenute nel capitolo 7 del presente documento verrà presentato successivamente alla definizione delle modifiche alle modalità di registrazione delle interruzioni in alta tensione presentate nell'appendice C.

2 Standard per interruzioni prolungate e clausole di esclusione

Proposte iniziali

- 2.1 Nel primo documento di consultazione si individuavano due tipologie di eventi causa di interruzioni prolungate o estese del servizio ai clienti finali:
- a) eventi (meteorologici e non) di particolare avversità, tali da provocare danni agli impianti;
 - b) guasti elettrici o malfunzionamenti, sia nelle reti di distribuzione che nella rete di trasmissione nazionale.
- 2.2 Per ognuna delle due categorie di eventi sono stati proposti standard di qualità espressi come tempi massimi di ripristino dell'alimentazione in caso di interruzioni prolungate, differenziati a seconda della causa degli eventi che hanno provocato le stesse:
- a) 8 h per eventi non riconducibili ad eventi avversi senza danni agli impianti;
 - b) 24 h per eventi riconducibili ad eventi avversi o eventi esterni che provocano danni agli impianti.
- 2.3 Il primo documento di consultazione invitava a suggerire un opportuno criterio oggettivo di misurazione dell'intensità del danno subito, in grado di discriminare tra la prima e la seconda categoria di eventi.
- 2.4 Per quello che attiene alle condizioni di applicabilità, si proponeva un'unica clausola di esclusione relativa ai casi di evacuazione (evento abbastanza caratteristico in caso ad esempio di terremoti o alluvioni).

Osservazioni emerse dalla consultazione

- 2.5 Le proposte dell'Autorità sui nuovi standard di continuità sono risultate molto controverse. Lo standard di 8 ore (proposto inizialmente in caso di interruzioni senza danni agli impianti, dovute a eventi non riconducibili a fenomeni meteorologici avversi) è ritenuto troppo breve da tutti i gestori di rete, ma troppo lungo dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentative dei clienti industriali che hanno avanzato proposte per ridurre ulteriormente gli standard. Inoltre, sollecitano la differenziazione degli standard tra clienti domestici e non domestici. Le associazioni dei consumatori hanno mostrato forti perplessità per lo standard di 24 ore che ritengono eccessivamente lungo e hanno sostenuto che la durata dello standard dovrebbe essere fissata in base a una durata che rappresenti maggiormente la soglia che effettivamente crea i maggiori danni al cliente domestico, sensibilmente più corta e legata in particolare al deperimento dei cibi.
- 2.6 Lo standard di 24 ore (proposto inizialmente in caso di interruzioni con danni agli impianti, dovute a eventi riconducibili a fenomeni meteorologici avversi) è ritenuto troppo breve dai distributori che richiedono di elevarlo a 36 ore, mentre una delle proposte alternative pervenute vorrebbe ridurre gli standard ad intervalli temporali sensibilmente più corti e in contropartita contemporaneamente escludere per i clienti non domestici l'indenizzabilità per le interruzioni dovute a condizioni eccezionali. Le

associazioni rappresentative dei clienti industriali richiedono tra l'altro di chiarire il concetto di "fatto accidentale" che attualmente è contenuto nei contratti di distribuzione come clausola di esclusione di responsabilità.

- 2.7 Per quanto riguarda l'individuazione di un criterio oggettivo di misurazione dell'intensità del danno subito, la determinazione di un indice relativo ai danni è ritenuta dalla maggior parte dei distributori troppo complesso e di difficile realizzazione. E' stato proposto in alternativa di considerare, per l'individuazione di un criterio oggettivo finalizzato a distinguere tra tipi di eventi a cui applicare uno standard o l'altro, un "indice di eccezionalità" dato dal rapporto tra il numero di interruzioni lunghe nelle reti di alta, media e bassa tensione, opportunamente ponderate in un periodo di 24 ore in una determinata area di riferimento e il valore medio giornaliero di interruzioni lunghe registrate nell'anno precedente nella stessa area.
- 2.8 Anche proposte in merito alle condizioni di applicabilità ed esclusione sono risultate molto controverse, anche al di là della questione della responsabilità oggettiva che viene trattata nel successivo capitolo 5. Alcuni operatori hanno proposto di non applicare lo standard di 24 ore ai casi di eventi non meteorologici, quali calamità naturali o sabotaggi e attacchi intenzionali. Secondo i distributori, gli standard proposti (in particolare quello di 24 ore) non tengono in debito conto della necessità di operare in condizioni di sicurezza sulle reti, e delle normative di prevenzione sugli infortuni sul lavoro (che precludono una serie di interventi sugli impianti elettrici, sulle palificazioni e i tralicci di sostegno dei conduttori in determinate condizioni ambientali e/o meteorologiche). Tali norme non rendono sempre legittimo e possibile ripristinare immediatamente la fornitura del servizio in sicurezza per rispettare i tempi previsti dagli standard proposti nel primo documento. Per tali motivazioni molti operatori hanno proposto che sia sancita la possibilità di introdurre clausole specifiche per tenere conto di questi aspetti.

Orientamenti finali

- 2.9 Per quanto attiene agli standard, valutate le diverse posizioni espresse tramite le osservazioni presentate dai diversi soggetti interessati, l'Autorità ha considerato che le soglie individuate siano ragionevolmente funzionali per limitare i disagi alla clientela di massa e contemporaneamente rappresentino un efficace stimolo per i distributori a effettuare le operazioni di ripristino dell'alimentazione in modo efficiente; l'Autorità ritiene di confermare questi due principali obiettivi e pertanto conferma, per la clientela alimentata in bassa tensione, le soglie di 8 e 24 ore, mantenendo due standard differenziati in relazione alle diverse tipologie di eventi, in "condizioni normali" e in "condizioni eccezionali".
- 2.10 Peraltro, sono ragionevoli le osservazioni pervenute secondo cui un indice relativo ai danni risulta essere troppo complesso e di difficile realizzazione. Altre alternative basate sull'energia non servita e il numero di clienti interrotti erano già state considerate dall'Autorità ma l'applicazione su eventi effettivamente accaduti ha dato modo di verificare la non idoneità allo scopo. Si valuta praticabile invece il suggerimento prevenuto dagli operatori di specificare un "indice di eccezionalità"

atto a discriminare tra “condizioni normali” e “condizioni eccezionali” per le interruzioni che hanno origine sulle reti MT e BT.

- 2.11 Tale indice potrebbe essere determinato dal rapporto tra il valore orario del numero di interruzioni lunghe localizzate nelle reti di media tensione in un periodo (per es. il valore medio su 6 ore o il valore di 1 ora) in una determinata area di riferimento e il valore medio orario di interruzioni lunghe localizzate registrate nell’anno precedente nella stessa area e sulle stesse reti. Quando tale rapporto supera un dato valore-soglia, si determinerebbero le “condizioni eccezionali” nell’area cui si riferisce detto indice e per il solo periodo temporale individuato dall’indice stesso¹.
- 2.12 L’indice considerato dovrebbe essere messo a punto rispetto a tutte le singole imprese distributrici; l’area di riferimento – in base a considerazioni tecniche avanzate da alcuni operatori e condivisibili – potrebbe coincidere con l’area sottesa a un unico centro di telecontrollo (e pertanto coincidere con l’esercizio per l’operatore più grande e con l’intera area servita per gli altri distributori).
- 2.13 Per quello che concerne le condizioni di sicurezza sul lavoro, condizioni necessarie ad operare sulle reti per il ripristino del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle normative di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, l’Autorità ritiene che sia complesso ma necessario prevedere delle “sospensioni del tempo” da applicare se non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento dei lavori di ripristino della fornitura dettate da norme tecniche vigenti (in particolare, CEI EN 50110-1, allegato informativo B). Per tali motivi si propone l’introduzione di clausole di posticipazione dell’istante di inizio, o di sospensione del tempo ai fini di verifica del rispetto degli standard fino al momento in cui sussistano le condizioni per operare in sicurezza; tali posticipazioni o sospensioni potranno essere applicate anche in caso di provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente che impediscano o ritardino, per motivi di sicurezza, le operazioni di ripristino della fornitura. Le imprese saranno tenute a documentare tali “sospensioni”, in modo distinto e indipendente dalla causa e dall’origine iniziale. Dovrà essere pertanto prevista una modifica al registro delle interruzioni: si attribuisce l’interruzione a una sola causa (iniziale) e si indica a parte nel registro delle interruzioni la durata da attribuire a sospensione e il motivo della sospensione.
- 2.14 La prima consultazione ha sollevato anche la problematica dell’applicazione dei nuovi standard alle interruzioni con preavviso prolungate ed estese. Le interruzioni con preavviso possono provocare minori disagi e danni ai clienti qualora queste siano poco frequenti e mantenute entro intervalli di tempo ragionevoli. L’Autorità ritiene pertanto che pur essendo necessarie ed auspicabili operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte a prevenire interruzioni più gravi, operazioni che spesso implicano sospensioni programmate del servizio su porzioni di rete, le interruzioni con preavviso debbano comunque essere contenute nei tempi massimi per limitare i disagi ai clienti interessati. Per questi motivi si prevede quindi di introdurre standard che individuano le soglie massime di interruzione anche per le interruzioni lunghe

¹ Una prima ipotesi della struttura dell’indice di eccezionalità è contenuta nella scheda A allegata allo schema di provvedimento presentato nell’Appendice A.

con preavviso. Tali standard non sono applicabili in condizioni eccezionali, e tengono conto della durata massima tipica di un lavoro su un elemento di rete non sezionabile senza interrompere la fornitura (per esempio una cabina secondaria o una cabina di utenza MT), nonché dei dati disponibili circa il numero di clienti con durata di interruzione con preavviso maggiore di 8 ore (oltre 150.000 clienti BT nel corso del 2005, su un totale di circa 11 milioni di clienti soggetti a interruzioni con preavviso nell'anno).

- 2.15 La proposta finale relativa agli standard di tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica in occasione di interruzioni prolungate è riepilogata nella seguente tabella:

Tabella 1 – Standard per le interruzioni prolungate

	Clienti finali BT	Clienti finali MT **	Clienti finali AT***
Tempo massimo di ripristino dell'alimentazione in caso di interruzioni prolungate senza preavviso (salvo condizioni eccezionali*)	8 ore	4 ore	2 ore
Tempo massimo di ripristino dell'alimentazione in caso di interruzioni prolungate senza preavviso in condizioni eccezionali*	24 ore	24 ore	Non applicabile
Tempo massimo di ripristino dell'alimentazione in caso di interruzioni prolungate con preavviso (salvo condizioni eccezionali*)	8 ore	8 ore	8 ore

NOTE

* per "condizioni eccezionali" sulle reti MT e BT si intendono i periodi orari in cui, in una certa area, il valore orario del numero di interruzioni lunghe localizzate nelle reti di media tensione in un periodo (per es. il valore medio su 6 ore o il valore di 1 ora) in una determinata area di riferimento è superiore di k volte al valore medio orario di interruzioni lunghe localizzate registrate nell'anno precedente nella stessa area e sulle stesse reti. Il valore del parametro k sarà definito a seguito della presente consultazione. Si veda la scheda A allegata allo schema di provvedimento presentato in Appendice A.

** standard applicabili solo ai clienti MT con potenza superiore a 100 kW; per i clienti MT con potenza inferiore o uguale a 100 kW si applicano gli standard relativi ai clienti BT.

*** standard applicabili solo ai clienti AT e AAT (inclusi i generatori) connessi alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione nazionale con schema in "entra-esci"; per i clienti AT con schema di connessione radiale si applicano gli standard relativi ai clienti MT.

- 2.16 In tutti i casi, gli standard indicati si riferiscono alla durata di interruzione, al netto di eventuali sospensioni o posticipazioni per motivi di sicurezza come indicato al punto 2.13, indipendentemente dall'origine dell'interruzione. Nel capitolo 7 (con esempi nell'appendice B) sono presentate proposte per tenere conto del fatto che gli standard applicabili ai clienti di media e bassa tensione includono anche eventuali tempi di mancata alimentazione dalla rete di alta tensione o di trasmissione.

2.17 La proposta avanzata raccoglie le osservazioni provenienti da alcune associazioni rappresentative dei clienti circa l'opportunità di differenziare gli standard. A tale scopo, l'Autorità ritiene che sia possibile riferirsi al livello di tensione a cui sono allacciati i clienti, dal momento che le diverse reti hanno diversi gradi di recupero del carico perso, grazie alla loro differente struttura. Bisogna tenere presente a tale scopo che:

- a) alla rete MT sono attualmente connessi anche numerosi clienti di piccola dimensione (taglia di potenza inferiore a 100 kW) che in condizioni tecnico-economiche ottimali dovrebbero essere di norma connessi in bassa tensione;
- b) sulla rete di distribuzione in alta tensione (rete AT) gli standard non devono essere diversi da quelli applicabili alla rete di trasmissione a parità di livello di tensione;
- c) su entrambe le reti AT (di distribuzione e di trasmissione) sono presenti numerosi clienti finali alimentati con schemi di connessione di tipo radiale ("in antenna" o "in derivazione rigida") che richiedono una differenziazione degli standard di qualità.

Per questi motivi, l'Autorità ritiene che sia possibile differenziare per livello di tensione gli standard relativi ai tempi massimi di ripristino della fornitura per interruzioni verificatesi in condizioni non eccezionali. Per quanto riguarda la differenziazione proposta per le sole reti AT magliate (di distribuzione e di trasmissione, inclusa la rete AAT) si rinvia per uniformità di trattazione al cap. 7.

2.18 Per i clienti AT, MT, nonché per i clienti BT con potenza contrattuale superiore ai 100 kW, si propone di considerare ripristinata la fornitura anche quando attraverso l'inserzione di gruppi di generazione provvisori sia ripristinata una potenza pari a almeno al 70% della potenza contrattuale. Inoltre, per le interruzioni programmate relative a clienti MT, si propone che siano possibili interruzioni di durata maggiore dello standard, ma solo a condizione che la data e l'orario siano concordati con il cliente finale senza addebitare maggiori costi per periodi particolari, quali ad esempio i sabati, i giorni festivi o le ore notturne.

2.19 Infine, l'Autorità ritiene che sarà opportuno modificare, per il III periodo di regolazione, il metodo statistico di individuazione degli eventi di particolare rilevanza (cd. "EPR"), al duplice scopo di renderlo più aderente all'effettivo manifestarsi di condizioni particolari e, se possibile, di renderlo più coerente possibile con il criterio di identificazione delle condizioni eccezionali al fine dell'applicazione degli standard per le interruzioni prolungate o estese (anche se non sarà mai possibile una totale sovrapposizione, per la differente scala spaziale a cui i due metodi sono applicati). Proposte in tal senso verranno avanzate nella prossima consultazione in merito alla regolazione della continuità nel III periodo di consultazione, e potranno riguardare:

- a) la modifica della prima soglia del metodo, per evitare che giorni con particolari condizioni vengano esclusi dalla seconda fase del metodo; l'inserimento di ulteriori condizioni (es. numero minimo di utenti coinvolti) per caratterizzare l'eccezionalità della giornata; contestualmente, la rimozione della clausola in base alla quale viene considerato comunque 1 giorno all'anno;

- b) eventualmente, l'adozione di parametri statistici relativi all'anno precedente (o ai due anni precedenti) per permettere l'immediata identificazione delle giornate di particolare rilevanza, senza attendere la fine dell'anno.

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Si considera praticabile il criterio proposto per individuare un indice di eccezionalità che miri a discriminare tra “condizioni normali” e “condizioni eccezionali” per le reti MT e BT? (si veda la scheda di dettaglio nell'appendice A)*
- Q.2** *Si condivide la proposta di introdurre clausole di posticipazione o sospensione dei tempi per atti di autorità pubblica o per la mancanza di condizioni di sicurezza secondo le norme tecniche vigenti per le operazioni di ripristino della fornitura, con l'obbligo per le imprese distributrici di documentare tali “sospensioni dei tempi”?*
- Q.3** *Si ritiene che l'introduzione di tali clausole di posticipazione o sospensione dei tempi possa portare alla modifica della norma di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera c), del Testo integrato della qualità, permettendo variazioni solo dell'origine dell'interruzione (e non più anche della causa) in caso di evoluzione del guasto per una durata superiore a 5 minuti?*
- Q.4** *Si condivide la proposta degli standard presentata nella tabella 1? Si ritiene che gli standard per interruzioni in condizioni eccezionali debbano essere differenziati in relazione a valori particolarmente elevati dell'indice di eccezionalità?*
- Q.5** *Si condivide la proposta di applicazione degli standard anche alle interruzioni con preavviso affinché siano mantenute entro intervalli di tempo ragionevoli? Si ritiene che debbano essere posti ulteriori obblighi per evitare la ripetizione di interruzioni con preavviso a breve distanza l'una dall'altra?*

3 Identificazione dei clienti coinvolti e decorrenza dei nuovi standard

Proposte iniziali

- 3.1 Le imprese distributrici sono tenute a dotarsi di sistemi per la rilevazione del numero esatto di clienti alimentati in bassa tensione in occasione delle interruzioni del servizio elettrico, come previsto dal comma 14.3 del Testo integrato. L'obbligo di identificazione e registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni è funzionale all'obiettivo di introdurre indennizzi per i clienti BT.
- 3.2 Pur nella consapevolezza che allo stato attuale non è ancora possibile identificare con certezza i clienti BT coinvolti in una interruzione, il primo documento proponeva alcuni criteri di approssimazione che si ritenevano adeguati ai casi di interruzioni estese (che interessano soprattutto le zone con reti BT non controalimentabili e per le quali si proponeva di utilizzare con buona approssimazione lo schema standard BT aggiornato).

Ulteriore consultazione

- 3.3 A seguito di richieste di chiarimenti circa gli obblighi di rilevazione del numero esatto di clienti alimentati in bassa tensione fissati dal Testo integrato e di una ricognizione tecnica da parte degli uffici dell’Autorità, estesa a tutte le imprese distributrici con più di 5.000 clienti, l’Autorità ha pubblicato nel mese di aprile 2006 un documento di consultazione *“Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico”* che illustra proposte per assicurare un percorso certo e graduale dell’obbligo di registrazione esatta dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni. Le proposte avanzate nel capitolo 7 di tale documento indicano un percorso di gradualità per cui i nuovi standard sulla durata massima di interruzione per singolo cliente possono entrare in vigore in corrispondenza dell’inizio del nuovo periodo di regolazione (1 gennaio 2008) almeno per le imprese distributrici con più di 100.000 clienti.

Orientamenti finali

- 3.4 In esito alla consultazione richiamata, l’Autorità ha emanato la delibera 20 giugno 2006, n. 122/06. In base a tale delibera, che definisce il percorso di introduzione progressiva dell’obbligo di registrazione esatta dei clienti BT disalimentati, si ritiene che i nuovi standard potranno entrare in vigore progressivamente nel corso del terzo periodo regolatorio.
- a) per le imprese con più di 100.000 clienti BT, dal 2008;
 - b) per imprese con numero di clienti BT compreso tra 100.000 e 5.000, dal 2010
 - c) per tutte le altre imprese distributrici, dal 2012.
- 3.5 Alcune imprese di dimensione superiore a 100.000 clienti potrebbero comunque non essere ancora completamente a regime con la registrazione esatta dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni se adottano sistemi di particolare complessità. Tuttavia, essendo le interruzioni di lunga durata eventi relativamente rari, che interessano per fortuna solo una ristretta minoranza di clienti, queste aziende dovranno comunque identificare, anche con sistemi non automatici, i clienti coinvolti nelle interruzioni di lunga durata quando tali interruzioni occorrono e limitatamente alla sola porzione di rete interessata.

Spunti per la consultazione

- Q.6** *Si concorda con la tempistiche proposte (1 gennaio 2008 per le imprese principali) per l’introduzione dei nuovi standard sulla durata massima di interruzione per singolo cliente?*
- Q.7** *Si condivide la proposta di introdurre gradualmente i nuovi standard per le imprese di dimensione inferiore a 100.000 clienti finali, fissando come termine ultimo l’inizio del terzo periodo di regolazione (2012) per l’estensione degli standard a tutte le imprese distributrici, anche di piccolissima dimensione?*

4 Rimborsi ai clienti in caso di interruzioni di durata superiore ai nuovi standard

Proposte iniziali

- 4.1 Il precedente documento di consultazione proponeva indennizzi automatici differenziati in relazione al tipo di standard applicabile (8 o 24 ore, rispettivamente per condizioni ordinarie e eccezionali), distinti tra clienti domestici e non domestici, crescenti con il tempo e con la previsione di un tetto massimo per singolo cliente. Inoltre, per i clienti non domestici con potenza superiore ai 100 kW, si proponeva che l'indennizzo fosse correlato alla potenza contrattuale.

Osservazioni emerse dalla consultazione

- 4.2 Le posizioni sul tema dell'entità dei rimborsi sono estremamente divergenti e contrapposte. L'equità degli indennizzi proposti nel primo documento di consultazione rispetto al danno subito è stata messa in discussione dalle associazioni di tutela dei consumatori domestici e dalle associazioni imprenditoriali che rappresentano i clienti non domestici; per i clienti domestici la soglia dei rimborsi dovrebbe variare in funzione della quantificazione del danno; gli indennizzi proposti per le utenze non domestiche non sono ritenuti equi poiché troppo lontani dai reali costi sostenuti dai clienti. Per quanto riguarda gli importi vi sono richieste di decuplicare gli importi dei rimborsi fino ad un massimo di 25.000 € Per gli eventi con danni, sono state avanzate richieste per mantenere le tre fasce ma di decuplicare gli importi fino ad un massimo di 50.000 € La proposta di decuplicare gli importi dei rimborsi escluderebbe però gli eventi non di diretta responsabilità degli esercenti.
- 4.3 Per quanto riguarda la struttura del calcolo dei rimborsi la maggioranza dei distributori ritiene troppo complesso il calcolo proposto relativo ai i clienti non domestici; segnalano la necessità di applicare un metodo semplificato tale da prevedere comunque una differenziazione tra clienti domestici e non domestici, ma con indennizzi fissati indipendentemente dalla potenza. Al contrario, le associazioni dei consumatori e le associazioni imprenditoriali richiedono di estendere a tutti i clienti non domestici la proporzionalità alla potenza.
- 4.4 La maggioranza dei distributori ha proposto un valore fisso dell'indennizzo indipendente dalla potenza per i clienti domestici e non domestici; in particolar modo per i clienti non domestici di piccole dimensioni la correlazione della potenza contrattuale determinerebbe un costo aggiuntivo di gestione delle procedure necessarie a gestire questa tipologia di rimborsi non giustificato dall'entità degli importi indennizzati effettivamente ai singoli clienti.
- 4.5 Gli operatori hanno inoltre manifestato preoccupazioni per gli aumenti di contenziosi e preoccupazione per l'aumento dei costi indotti e indiretti che potrebbero derivare da un sistema di indennizzi quale quello proposto; anche per questo motivo la maggior parte dei distributori non è disposta a rimborsare i clienti per disalimentazioni di trasmissione, a causa delle anticipazioni finanziarie che tale operazione comporta,

anche nel caso che sia previsto il successivo recupero dei costi una volta accertate le reali responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.

- 4.6 Alcune osservazioni indicano il rischio di sovrapposizione con altre tipologie di indennizzi in particolare per gli indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze in alta e media tensione con elevato numero di interruzioni per gli anni 2006 e 2007 previsti dalla delibera n. 4/04 e propongono di escludere le interruzioni indennizzate da quelle conteggiate ai fini del rispetto degli standard sul numero massimo annuo di interruzioni per detti clienti.

Orientamenti finali

- 4.7 Valutate le diverse posizioni estremamente divergenti avanzate nella consultazione sul tema dell'entità dei rimborsi previsti in casi di mancato rispetto del tempo massimo di ripristino dell'alimentazione, l'Autorità ritiene che il meccanismo di calcolo dei rimborsi proposto contemperi già le esigenze di semplificazione sollecitate dai diversi soggetti prevedendo solo per i clienti non domestici con potenza superiore ai 100 kW un indennizzo correlato alla potenza contrattuale. Pertanto, l'Autorità non intende accogliere le osservazioni avanzate dai distributori che hanno proposto un valore fisso dell'indennizzo indipendente dalla potenza per i clienti domestici e non domestici. Non ritiene inoltre opportuno correlare i rimborsi dei singoli clienti di piccole dimensioni alla potenza contrattuale poiché l'entità degli importi da indennizzare effettivamente ai singoli clienti potrebbe determinare costi aggiuntivi di gestione delle procedure necessarie a gestire questa tipologia di rimborsi non economicamente giustificabile. Infine, in considerazione della natura automatica degli indennizzi, essi non possono essere commisurati al danno effettivamente subito dai clienti: è fatta salva la possibilità per i clienti di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 4.8 In considerazione delle osservazioni pervenute sull'entità degli indennizzi, l'Autorità ha riesaminato le proprie proposte iniziali e propone di distinguere gli indennizzi per le interruzioni prolungate che *non* avvengono in condizioni eccezionali in due categorie in base alla estensione dell'interruzione. In tal modo è infatti possibile distinguere eventi di larga scala a cui applicare gli indennizzi inizialmente proposti ed eventi di piccola scala a cui applicare indennizzi più elevati di quelli inizialmente proposti. Si deve tenere presente, sia per l'impatto economico sugli operatori, sia per il ristoro del disagio subito dai clienti, che le interruzioni prolungate di piccola scala sono sensibilmente più numerose e più frequenti di quelle di larga scala.
- 4.9 Per discriminare l'estensione delle interruzioni prolungate, si propone di considerare il numero dei clienti coinvolti nella stessa giornata e nella stessa area, fissando una soglia che indicativamente potrebbe essere pari a 50.000 clienti coinvolti nella stessa giornata su base provinciale, o, se inferiore, pari al 35% degli utenti serviti nella stessa provincia. Qualora nella stessa provincia siano interessate più imprese distributrici, la soglia predetta sarebbe applicata alla somma dei clienti coinvolti nell'interruzione di tutte le imprese appartenenti alla stessa provincia.
- 4.10 L'Autorità intende inoltre accogliere le osservazioni avanzate relativamente alla sovrapposizione degli indennizzi per interruzioni prolungate o estese con altre

tipologie di indennizzi e pertanto intende prevedere l'esclusione delle interruzioni prolungate che danno luogo ad indennizzo dall'indicatore di riferimento per la regolazione della durata e l'esclusione delle stesse dal conteggio delle interruzioni per la verifica dello standard sul numero massimo in vigore attualmente solo per utenze in alta e media tensione previsti attualmente dalla delibera n. 247/04 (ma in prospettiva che verranno introdotti anche per le utenze BT).

- 4.11 Pertanto, la proposta finale relativa all'entità degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei nuovi standard di continuità del servizio relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione è riepilogata nella seguente tabella:

Tabella 2 Indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità per il tempo massimo di ripristino dell'alimentazione

Tipologia di interruzione	Estensione e fasce di durata dell'interruzione	Indennizzi in caso di mancato rispetto degli standard		
		Clienti domestici	Clienti non domestici fino a 100 kW	Clienti non domestici oltre 100 kW
Interruzioni prolungate, con o senza preavviso (salvo condizioni eccezionali*)	<i>Fino a 50.000 clienti coinvolti nella stessa giornata e nella stessa provincia **</i>			
	Oltre lo standard per ogni periodo ulteriore pari alla metà dello standard tetto massimo	30 € 15 € 300 €	150 € 75 € 900 €	1,50 €/kW 0,75 €/kW 750 €+ 1,5€/kW (max 6.000 €)
	<i>Interruzioni con origine AT che coinvolgono più di 50.000 clienti nella stessa giornata e nella stessa provincia **</i>			
	Oltre lo standard per ogni periodo ulteriore pari alla metà dello standard tetto massimo	10 € 5 € 100 €	50 € 25 € 300 €	0,50 €/kW 0,25 €/kW 250 €+ 0,5 €/kW (max 2.000 €)
Interruzioni prolungate senza preavviso in condizioni eccezionali*	Oltre 24 ore per ogni periodo ulteriore di 12 ore tetto massimo	50 € 20 € 300 €	250 € 100 € 900 €	150 €+ 1 €/kW 1,00 €/kW 750 €+ 1,5€/kW (max 6.000 €)

NOTE

* per la definizione di condizioni eccezionali, vd nota in calce alla tabella 1.

** o, se inferiore, oltre al 35% dei clienti serviti nella stessa provincia.

- 4.12 I rimborsi automatici saranno dovuti anche per interruzioni attribuite a cause esterne o a cause di forza maggiore, o con origine sulle reti di alta tensione o sulla rete di trasmissione nazionale². I successivi capitoli 6 e 7 illustrano tale scelta con proposte in merito alle modalità per il riconoscimento dei costi necessari alle imprese distributrici per ripristinare il servizio a seguito di interruzioni in condizioni eccezionali e per la ripartizione degli oneri tra imprese di distribuzione e impresa di trasmissione e dispacciamento relativamente alle interruzioni che interessano non solo le reti di distribuzione ma anche la rete di trasmissione nazionale.
- 4.13 Fermo restando che gli indennizzi ai clienti saranno automatici, l’Autorità considera inoltre che alcune imprese che non saranno completamente a regime con la registrazione esatta dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni procederanno ad identificare i clienti da indennizzare quando tali interruzioni occorrono, e limitatamente alla sola porzione di rete interessata. Considerando che un possibile margine di errore è ineliminabile, è da prevedere che un cliente che non abbia automaticamente ricevuto l’indennizzo a cui aveva diritto, ma che abbia i requisiti per riceverlo, possa inoltrare la richiesta entro sei mesi dal momento in cui si è verificato dell’evento. Tale eventualità potrebbe essere rimossa in seguito alla stabilizzazione dei metodi e delle procedure di identificazione esatta dei clienti disalimentati da parte delle imprese distributrici.

Spunti per la consultazione

- Q.8** *Si ritiene condivisibile la proposta di differenziare gli indennizzi per le interruzioni prolungate, con e senza preavviso (salvo quelle occorse in condizioni eccezionali) in relazione all’estensione dell’interruzione stessa?*
- Q.9** *Si ritiene corretto fissare un termine massimo per le richieste di indennizzo da parte dei clienti che non fossero identificabili a priori dall’impresa distributrici come clienti coinvolti nell’interruzione prolungata?*
- Q.10** *L’Autorità intende valutare la possibilità di prevedere che gli indennizzi ai clienti MT per interruzioni prolungate siano condizionati al rispetto dei requisiti tecnici previsti dall’art. 33 del Testo integrato; per esempio, ai clienti che non adeguano i propri impianti potrebbe essere corrisposto solo la metà dell’indennizzo totale. Come si valuta questa ipotesi, finalizzata a promuovere il miglioramento della continuità del servizio sulle reti MT?*

² L’osservazione statistica delle interruzioni effettivamente rilevate negli anni precedenti (fino ad ora sono disponibili i dati provenienti dai registri delle interruzioni relativi agli anni 2004 e 2005, mentre i dati fino al 2003 non sono riutilizzabili a causa del diverso modo di stimare i clienti BT disalimentati) mostra che in un anno in cui si sono verificati molti eventi eccezionali (2004), se la regolazione proposta fosse stata in vigore, il sistema delle imprese distributrici sarebbe stato chiamato nel complesso a rispondere al massimo per 10 – 15 milioni di euro di indennizzi, mentre in un anno in cui questi eventi si sono manifestati in maniera più ridotta (2005) l’impatto avrebbe inciso al massimo per 3 – 5 milioni di euro di indennizzi.

5 Aspetti relativi alla responsabilità oggettiva

- 5.1 Nel primo documento per la consultazione l’Autorità prendeva atto del fatto che interruzioni dovute ad eventi meteorologici che superino i limiti di progetto degli impianti non sono del tutto evitabili. Infatti, gli impianti sono costruiti seguendo norme tecniche che specificano le condizioni limite di progetto per la loro resistenza, e quindi nei casi in cui le condizioni esterne siano di severità superiore a quella ammessa dai limiti di progetto, l’interruzione può risultare inevitabile.
- 5.2 L’Autorità considera d’altronde che, una volta avvenuta l’interruzione, l’impresa distributrice può comunque limitare il protrarsi dell’interruzione oltre dati limiti temporali, ricorrendo a procedure operative che permettono di affrontare l’emergenza e risolverla tempestivamente con riduzione al minimo dei disagi per la clientela. Per questo motivo i nuovi standard di qualità individuali proposti sono soglie massime di tempo per il ripristino della fornitura.
- 5.3 Di seguito vengono discusse alcune osservazioni, di natura prettamente giuridica, emerse dalla consultazione.

Osservazioni emerse dalla consultazione

- 5.4 La maggioranza dei distributori intervenuti nella consultazione ritiene che l’efficienza dei distributori debba essere legittimamente misurata con riferimento ai soli casi in cui l’evento causa della disalimentazione sia riconducibile alla responsabilità diretta dell’esercente e che il meccanismo proposto nel primo documento per la consultazione, che imporrebbe ai distributori di indennizzare i clienti per interruzioni prolungate o estese, indipendentemente dal fatto che siano o meno imputabili ai distributori stessi, oltre ad essere eccessivamente penalizzante per l’obbligo di corrispondere un indennizzo quando sussistono condizioni eccezionali che li obbligano ad adottare i provvedimenti stabiliti dalla Pubblica Autorità ed estranei alla volontà dell’impresa, causerà un incremento dei contenziosi con i clienti e la crescita di spese legali.
- 5.5 Secondo alcune imprese, l’ipotesi di introdurre un indennizzo automatico, così come proposta nel primo documento di consultazione, introdurrebbe un sistema di attribuzione di responsabilità “a titolo oggettivo, idoneo a rompere il nesso di causalità tra evento e attribuibilità dello stesso”, che non troverebbe la propria fonte in un’apposita norma di legge. In particolare un operatore di distribuzione ha osservato: “come è noto nell’ordinamento giuridico italiano le fattispecie di responsabilità oggettiva sono ipotesi tassative e che trovano la loro fonte in apposite norme di legge (es: responsabilità di padroni e committenti ex art. 2049c.c., danno da cose in custodia art. 2051 c.c. responsabilità del produttore ex D.P.R. 224 del 1988)”. Per questo motivo, conclude lo stesso operatore, “il meccanismo di fissazione di standard temporali per la rialimentazione della utenze finali a seguito di interruzioni lunghe e di determinazione di indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione, quale configurato nel documento di consultazione in oggetto, trova giustificazione solo apparente nelle disposizioni dell’art. 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge n. 481.”

Orientamenti finali

- 5.6 In primo luogo, le osservazioni per cui non potrebbero essere previsti indennizzi automatici per interruzioni prolungate o estese in considerazione del fatto che l'evento interruttivo dipende spesso da cause non imputabili all'impresa di distribuzione, non paiono pertinenti in quanto l'indennizzo automatico non colpisce l'esercente per il verificarsi dell'evento interruttivo, sebbene per il mancato rispetto dei termini fissati dall'Autorità per la rialimentazione del servizio in seguito all'interruzione stessa.
- 5.7 In secondo luogo, risultano inconferenti le obiezioni secondo cui con la misura prospettata si introdurrebbe un'ipotesi di responsabilità a titolo oggettivo, in quanto non prevista dalla legge; la previsione delle fattispecie che costituiscono presupposto per la corresponsione di un indennizzo, diversamente da quanto sostenuto, trova la sua fonte proprio nella legge, proprio nell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge n. 481/95 che demandano all'Autorità la competenza a tipizzare la fattispecie medesima; l'Autorità pertanto resta libera di individuare il modello comportamentale cui l'esercente deve conformarsi a pena di corrispondere l'indennizzo.
- 5.8 In terzo luogo, il fatto che l'evento interruttivo del servizio elettrico possa essere determinato da cause di forza maggiore non esclude che l'Autorità possa definire standard di qualità, corredati dalla previsione di indennizzi automatici, relativi ai tempi di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica. Le cause di forza maggiore possono rilevare solo nella misura in cui non consentano all'esercente di rispettare lo standard di qualità; di ciò viene tenuto conto attraverso la clausola di posticipazione e sospensione dei tempi illustrata nel cap. 2 (vd in particolare punto 2.13).
- 5.9 L'Autorità ritiene che sia opportuno assicurare ai clienti finali colpiti da interruzioni prolungate o estese una prestazione reintegratoria anche per interruzioni che avvengono in condizioni di particolare avversità e che ciò non sia incompatibile con il principio di responsabilità se tali standard, corredati da rimborsi reintegratori per gli utenti, vengono affiancati da opportuni meccanismi tariffari che rendono possibile all'impresa distributrice di sostenere i costi necessari per affrontare situazioni di emergenza dovute a eventi eccezionali. A questo scopo, nel primo documento di consultazione, l'Autorità ha proposto che in caso di interruzioni dovute a condizioni eccezionali che provocano danni agli impianti, le imprese distributrici possano recuperare in tutto o in parte i costi sostenuti per la corresponsione degli indennizzi ai clienti. Gli orientamenti finali maturati in merito a tali meccanismi a seguito della osservazioni ricevute e delle alternative presentate da alcune imprese sono presentati nel capitolo successivo.

6 Riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per affrontare situazioni di emergenza dovute a eventi eccezionali

Proposte iniziali

- 6.1 Il meccanismo di recupero dei costi che era stato proposto nel primo documento per la consultazione teneva conto delle modalità effettive di ripristino del servizio e della intensità dei danni subiti, in modo da fornire uno stimolo all'efficacia di eliminazione del disservizio. Per accedere al recupero dei costi si prevedevano modalità *ex-post*: nel caso di interruzioni prolungate o estese con danni agli impianti, si ipotizzava che le imprese distributrici dovessero dimostrare all'Autorità che gli impianti danneggiati erano stati realizzati a norma di legge ed erano state effettuate le operazioni di manutenzione previste dalle procedure aziendali. In tali condizioni, il recupero dei costi sarebbe stato calcolato in base al rispetto di "profili limite di rialimentazione" di cui venivano forniti esempi quantitativi.
- 6.2 Di seguito si illustrano le osservazioni pervenute e gli orientamenti finali dell'Autorità riguardo agli effetti economici sulle imprese distributrici delle interruzioni occorse in condizioni eccezionali e i meccanismi di recupero dei costi relativi agli indennizzi ai clienti per questo tipo di interruzione; per gli effetti economici sulle imprese distributrici delle disalimentazioni originate sulla rete di trasmissione nazionale, si rinvia al capitolo successivo, nel quale vengono trattate organicamente tutte le questioni relative all'applicazione della nuova disciplina alla trasmissione (e in generale alle reti AT).

Osservazioni emerse dalla consultazione

- 6.3 Il meccanismo proposto per il recupero dei costi nel precedente documento di consultazione ha sollevato forti perplessità tra gli operatori in quanto ritenuto di difficile attuazione e di incerto risultato per quanto riguarda il recupero effettivo e in tempi certi dei costi sostenuti per gli indennizzi. Una forte preoccupazione è stata manifestata in generale dai distributori che contestano le anticipazioni economiche che dovrebbero sostenere per erogare gli indennizzi, dato che l'esposizione finanziaria potrebbe anche essere rilevante ed imprevedibile con il rischio di compromettere l'equilibrio economico finanziario aziendale.
- 6.4 In particolare alcuni distributori, non condividono il meccanismo di recupero dei costi di tipo *ex-post* in quanto considerano tale metodo troppo oneroso in termini di accertamenti sia per le imprese che per il regolatore. E' stata avanzata una proposta alternativa di copertura dei costi di tipo *ex-ante* che prevede di determinare dei costi unitari medi per cliente per anno correlati agli eventi eccezionali, da finanziare con una componente tariffaria il cui valore sarebbe da determinare sulla base di serie storiche di eventi di qualche anno; tale componente non dovrebbe coprire solo i costi dei "prevedibili" indennizzi per eventi eccezionali ma anche gli extra costi, non riconosciuti nell'attuale tariffa, dovuti ai componenti danneggiati e alla gestione dell'evento. Al meccanismo *ex-ante* si oppongono le associazioni imprenditoriali per

conto dei clienti non domestici, che richiedono che non vi siano voci permanenti in tariffa per la copertura dei costi degli eventi eccezionali.

- 6.5 I distributori propongono inoltre di usare il tempo che intercorre fino all'inizio del prossimo periodo regolatorio per analizzare più approfonditamente i dati disponibili e raccogliere una serie storica tale da permettere l'identificazione di una componente predeterminata *ex-ante* di recupero dei costi derivanti da eventi eccezionali sulle reti di distribuzione, come avviene attualmente in Gran Bretagna.
- 6.6 I distributori propongono inoltre un tetto massimo all'esposizione al rischio connesso con l'introduzione degli indennizzi in caso di superamento degli standard. Tale tetto sarebbe da calcolare come percentuale del gettito tariffario di remunerazione dell'attività di distribuzione. Ad esempio una proposta avanzata prevede un tetto dell'1% dei ricavi riconosciuti per i primi due anni e 2% per i successivi. Qualora gli indennizzi superassero tale tetto, la differenza dovrebbe comunque essere a carico della tariffa.
- 6.7 Alcune imprese locali hanno sollevato la questione secondo cui il meccanismo proposto discrimina negativamente le reti cittadine in quanto su queste reti sono comunque possibili guasti gravi, non dovuti però a fenomeni meteorologici.

Orientamenti finali

- 6.8 L'Autorità ha valutato le preoccupazioni espresse dai distributori per quanto riguarda la complessità pratica del metodo proposto per la copertura dei costi in caso di interruzioni prolungate in condizioni eccezionali. L'esame delle osservazioni pervenute sulle proposte avanzate nel primo documento di consultazione hanno condotto l'Autorità a rivedere radicalmente le ipotesi proposte inizialmente.
- 6.9 E' stata approfondita la proposta di passare da un recupero di costi di tipo *ex-post* a un riconoscimento di costi di tipo *ex-ante*, confermando comunque che tale meccanismo di riconoscimento può essere previsto solo in relazione ai costi necessari per prevenire o mitigare le interruzioni con origine sulle reti di distribuzione dovute a eventi eccezionali. L'Autorità conferma che non sono previste modalità di riconoscimento di costi a fronte di interruzioni prolungate in condizioni "ordinarie" dal momento che si ritiene che gli attuali livelli tariffari siano già congrui per il rispetto dei nuovi standard applicabili in condizioni non eccezionali.
- 6.10 In via sperimentale per il prossimo periodo regolatorio potrebbe essere riconosciuto anticipatamente a tutte imprese di distribuzione un ammontare annuo da destinare alla prevenzione, mitigazione e gestione dei rischi connessi alle interruzioni prolungate in condizioni eccezionali. Per questi scopi, le singole imprese sarebbero libere di scegliere come utilizzare queste risorse (es. potenziamento della rete nei punti più critici, predisposizione di squadre di intervento attivabili in tempi brevi in caso di emergenze, predisposizione di mezzi speciali e di unità mobili di generazione provvisoria, assicurazioni per la copertura del rischio di erogazione degli indennizzi, etc.).
- 6.11 L'ammontare annuo da riconoscere alle imprese distributrici comprenderà una quota riconosciuta a tutte le imprese distributrici in ragione del numero di clienti serviti.

Tale quota nel complesso dovrebbe essere in grado di coprire i costi connessi con le interruzioni prolungate in condizioni eccezionali, tenendo conto di *performance* efficienti di ripristino, sulla base dei dati storici disponibili.

- 6.12 L'importo totale di costi da riconoscere *ex-ante* alle imprese di distribuzione per adeguarsi a fronteggiare le situazioni di emergenza sarà determinato a seguito della presente consultazione, tenendo comunque presente che comportamenti efficienti di ripristino nei tempi massimi definiti dagli standard permettono alle imprese di non dover sostenere l'onere degli indennizzi. In particolare, la determinazione dell'indice di eccezionalità permetterà di approssimare in maniera sempre più precisa la probabilità di accadimento di eventi eccezionali e la loro gravità. Pertanto, l'Autorità si riserva di definire nel corso del 2007 l'ammontare annuo da riconoscere *ex-ante*; ciò potrà avvenire in occasione della definizione dei meccanismi tariffari per il terzo periodo di regolazione, alla luce dei dati di continuità del 2006 che saranno disponibili nel corso del 2007.
- 6.13 L'Autorità ritiene inoltre opportuno limitare i rischi di esposizione economico-finanziaria introducendo un tetto massimo all'esposizione da parte delle imprese distributrici. La proposta dell'Autorità è che tale tetto massimo possa essere individuato in una percentuale dei ricavi riconosciuti all'attività di distribuzione, pari alla somma del vincolo agli introiti tariffari V1, più i ricavi derivanti dalle tariffe previste per l'utenza domestica, sempre per la quota parte a copertura dei costi di distribuzione. Il tetto massimo proposto potrebbe attestarsi intorno ad una percentuale del 3-4% di tale importo valutato su base annua per ogni impresa distributrice soggetta agli standard.
- 6.14 Non si ritiene invece opportuno procedere a un riproporzionamento degli indennizzi ai clienti nel caso di superamento del tetto massimo, salvo eventualmente nel caso di interruzioni di vastissima estensione (come il *blackout* nazionale) qualora ciò sia reso necessario dal tetto massimo applicabile a una singola impresa. Salvo questo caso, che viene esaminato nel successivo capitolo, il superamento del tetto massimo per la singola impresa distributrice sarebbe possibile solo in caso di eventi di estrema gravità, per i quali non sarebbe ragionevole prevedere un riconoscimento *ex-ante*. Nei casi estremi di superamento del tetto annuo, l'eccedenza sarebbe conguagliata *ex-post* per l'impresa interessata, senza comportare variazioni degli indennizzi per i clienti: previa una verifica del corretto impiego dei costi riconosciuti, il conguaglio sarebbe a carico dell'aliquota tariffaria UC6 (oneri per recuperi di continuità).
- 6.15 Inoltre, nel caso di danni diffusi agli impianti di distribuzione per eventi "imprevedibili e eccezionali" (articolo 2, comma 19, lettera b della legge n. 481/95), a condizione che gli impianti danneggiati fossero stati realizzati a regola d'arte e siano stati mantenuti in stato di efficienza come previsto dalle procedure aziendali, l'Autorità ne potrebbe tenere conto in sede di aggiornamento del *price-cap* per la tariffa di distribuzione (c.d. parametro Y, vd anche successivo punto 7.23).

Spunti per la consultazione

- Q.11** *Si condivide il meccanismo proposto che prevede il riconoscimento ex ante dei costi sostenuti per la prevenzione, mitigazione e gestione dei rischi connessi alle interruzioni prolungate in condizioni eccezionali? Si ritiene preferibile che tali costi siano valutati in relazione solo al numero dei clienti serviti (ciò che permette di evitare meccanismi di perequazione) o anche in relazione allo sviluppo delle linee aeree? In questo caso, che rende necessario un meccanismo di perequazione ad hoc, che proporzione reciproca si ritiene opportuna tra le due quote?*
- Q.12** *Si condivide l'opportunità di introdurre un tetto massimo all'esposizione finanziaria? Si condivide la proposta di stabilire tale tetto pari al 3-4% dei ricavi riconosciuti per l'attività di distribuzione?*
- Q.13** *Si ritiene preferibile che le risorse raccolte ex-ante siano vincolate a destinazioni tipiche della protezione dei clienti per interruzioni in condizioni eccezionali (es. potenziamento della rete, predisposizione di squadre di intervento per emergenze, assicurazioni, etc.) o siano assegnate alle imprese senza vincolo di destinazione?*

7 Applicazione della nuova disciplina alle disalimentazioni con origine nella rete di trasmissione nazionale

Proposte iniziali

- 7.1 Il primo documento di consultazione prevedeva l'applicazione degli standard per le interruzioni prolungate anche alle disalimentazioni provenienti dalla rete di trasmissione nazionale.
- 7.2 Dal momento che gli eventi meteorologici che danneggiano gli impianti elettrici possono colpire sia gli impianti di distribuzione che di trasmissione (come realmente avvenuto in recenti eventi di particolare avversità), il primo documento per la consultazione sollecitava suggerimenti circa i criteri per la corretta attribuzione delle responsabilità tra gestore della trasmissione e gestori della distribuzione per le interruzioni di tipo "misto", proponendo un criterio convenzionale di ripartizione basato sulla frazione di energia non servita attribuibile a ciascuna parte per ogni incidente.
- 7.3 Per casi particolarmente complessi, il documento prevedeva la conduzione di specifiche istruttorie per la distinzione delle responsabilità tra i diversi soggetti interessati (operatori di trasmissione e dispacciamento, di distribuzione, di generazione) allo scopo di stabilire la ripartizione degli oneri derivanti dagli indennizzi.

Osservazioni emerse dalla consultazione

- 7.4 I distributori hanno osservato che in caso di disalimentazione della rete di trasmissione le modalità di ripresa del servizio sono di esclusiva competenza di dell'impresa di trasmissione. Il distributore si limita ad eseguire gli ordini impartiti

dall'impresa di trasmissione e non ha possibilità di decidere autonomamente i tempi o le modalità di ripristino del servizio.

- 7.5 Gli operatori ritengono che eventuali penalizzazioni dovute ad eventi interruttivi sulla rete di trasmissione nazionale non debbano superare un tetto massimo predeterminato; inoltre, alcuni soggetti si aspettano un meccanismo di regolazione complessivo della qualità del servizio di trasmissione che preveda anche incentivi. Per le disalimentazioni aventi origine sulla rete di trasmissioni o porzioni di essa, gli operatori auspicano che gli standard siano identificabili non come soglie oltre le quali è dovuto l'indennizzo, ma come soglie oltre le quali sia necessario dover verificare la sussistenza di responsabilità attraverso procedimenti amministrativi volti ad accertare il dolo o la colpa.
- 7.6 Gli operatori osservano anche che esistono disalimentazioni sulla rete di trasmissione che possono dipendere dalle responsabilità delle imprese di produzione, e in questo caso non è condivisibile che la corresponsione di indennizzi per le interruzioni che abbiano origine o interessino la rete di trasmissione siano esclusivamente a carico del proprietario della rete di trasmissione. Inoltre, circa il 10% della Rete di Trasmissione Nazionale è rappresentato da porzioni di rete che appartengono a proprietari diversi da Terna; l'esecuzione delle attività di manutenzione è di competenza, per queste porzioni di rete, dei proprietari delle stesse.
- 7.7 La maggioranza dei distributori si oppone alle gestione di indennizzi che riguardino eventi aventi origine sulla rete di trasmissione, poiché tale meccanismo è ritenuto troppo oneroso rispetto ai benefici per i clienti finali, soprattutto in termini di anticipazioni finanziarie, dato che non sono prevedibili i tempi di istruttoria per l'accertamento delle responsabilità preliminari al recupero dei costi. I distributori sono pertanto contrari ad assumersi l'obbligo, per tali casi, di anticipare la corresponsione dell'indennizzo ai clienti finali (che non hanno rapporti di fatturazione con l'impresa di trasmissione) in quanto ciò potrebbe configurare anche l'ammissione di una responsabilità dei distributori nelle interruzioni originate dalla trasmissione.
- 7.8 Gli operatori della distribuzione hanno proposto che gli indennizzi ai singoli clienti non si applichino a fronte di eventi che coinvolgano la rete di trasmissione. Per tali eventi gli stessi operatori suggeriscono che sia fatta un'analisi *ex-post* volta ad accertare eventuali responsabilità nell'origine o nella gestione dell'evento e considerano fattibile tale proposta in quanto gli eventi sulla trasmissione sono molto meno frequenti di quelli in distribuzione. In caso di accertate responsabilità dovrebbero essere direttamente ridotte le tariffe di trasmissione, con evidente risparmio di tempi e costi di gestione rispetto alla corresponsione degli indennizzi a tutti i singoli clienti interessati.
- 7.9 Infine, per quanto riguarda i criteri proposti di ripartizione convenzionale degli oneri tra trasmissione e distribuzione per interruzioni che coinvolgano entrambe le reti, alcune imprese distributrici li hanno giudicati eccessivamente complessi.

Orientamenti finali

- 7.10 L'Autorità conferma il principio fondamentale che ispirava le proposte iniziali: anche l'impresa di trasmissione e dispacciamento, come le imprese di distribuzione, deve sopportare, in misura proporzionata alle proprie responsabilità, i costi sostenuti per indennizzare i clienti finali quando le interruzioni siano attribuibili, parzialmente o integralmente, sul livello di rete controllato da tale impresa.
- 7.11 Sulla base delle osservazioni pervenute, l'Autorità accoglie l'invito a riesaminare la proposta avanzata inizialmente e a formularne una diversa e più semplice, in grado di evitare i rischi di eccessive anticipazioni finanziarie a carico delle imprese distributrici incaricate della erogazione degli indennizzi ai clienti (o ai relativi operatori di vendita che hanno l'obbligo di passarli ai clienti finali interessati).
- 7.12 Pertanto, l'Autorità ritiene di confermare che ai clienti finali a cui il servizio non sarà ripristinato nei tempi fissati dai nuovi standard spetta l'erogazione di indennizzi automatici anche:
- a) per le interruzioni di clienti finali dovute a mancata alimentazione della rete di distribuzione da parte della rete di trasmissione di particolare estensione, senza che vi siano guasti o malfunzionamenti sulla rete di distribuzione (es: *blackout* nazionale);
 - b) per le interruzioni di clienti finali dovute alla combinazione di interruzioni originate sulla rete di distribuzione con disalimentazioni della rete di distribuzione da parte della rete di trasmissione.
- 7.13 Dal momento che per questi due casi sono ipotizzabili diversi gradi di estensione dell'interruzione e pertanto diversi livelli di esposizione al rischio, nonché diversi livelli di complicazione tecnica, le proposte dell'Autorità sono differenziate.

A. interruzioni attribuibili esclusivamente alla trasmissione

- 7.14 Nel caso di interruzioni attribuibili esclusivamente alla trasmissione, l'onere degli indennizzi ai clienti finali è interamente in capo all'impresa di trasmissione e dispacciamento. Per questo caso, che evidentemente è il più delicato per le conseguenze economiche complessive, l'Autorità intende stabilire un tetto massimo all'esposizione dell'impresa di trasmissione e dispacciamento per singolo incidente, al fine di non compromettere l'equilibrio economico dell'impresa. Il tetto potrebbe essere dell'ordine del 4-5% dei ricavi riconosciuti all'impresa di trasmissione e dispacciamento per tali attività regolate, valutati complessivamente sull'arco di un periodo regolatorio, per tenere conto che sono possibili sulla RTN anche incidenti di estensione e gravità molto elevata che hanno una probabilità di accadimento molto contenuta; pertanto, l'arco di tempo annuo non è una buona base per la stima del tetto massimo di esposizione al rischio. L'eventuale aumento del rischio dell'attività di trasmissione e dispacciamento per via dell'introduzione di tale meccanismo sarà valutato dall'Autorità in occasione della definizione del parametro β utilizzato per la fissazione del WACC per il terzo periodo di regolazione, tenendo conto comunque del fatto che il ripristino efficiente del servizio entro i tempi massimi non comporta oneri a carico dell'impresa di trasmissione e dispacciamento.

- 7.15 Si propone che, in caso di eventi interruttivi con origine sulla rete di trasmissione, venga adottata la seguente procedura:
- a) le imprese distributrici procedono a stimare, entro 30 giorni dall'evento, l'entità complessiva degli indennizzi dovuti e ne danno comunicazione all'impresa di trasmissione e dispacciamento e per conoscenza all'Autorità;
 - b) l'impresa di trasmissione e dispacciamento verifica che la stima delle imprese distributrici non superi il tetto massimo fissato *ex-ante* dall'Autorità; qualora il tetto venga superato, gli indennizzi potrebbero essere riproporzionati in modo da riportare il valore complessivo al tetto massimo, salvo ulteriori ipotesi in relazione a quanto sarà previsto dal regolamento governativo previsto dallo articolo 11bis della legge 14 maggio 2005, n 80³;
 - c) l'impresa di trasmissione e dispacciamento procede al pagamento alle imprese distributrici dandone comunicazione all'Autorità;
 - d) le imprese distributrici erogano gli indennizzi ai clienti finali entro 90 giorni dall'avvenuto pagamento dell'impresa di trasmissione e dispacciamento, dandone comunicazione all'Autorità.
- 7.16 Qualora l'impresa di trasmissione e dispacciamento o le imprese distributrici non ottemperino l'obbligo di pagamento degli indennizzi, l'Autorità potrà adottare un provvedimento cautelare, disponendo l'ordine di cessazione di tale comportamento e imponendo il pagamento degli indennizzi automatici dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95. Il mancato rispetto di tale eventuale provvedimento cautelare costituirebbe motivo di avvio di procedimento per l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95.
- 7.17 E' altresì necessario tenere conto che per eventi di grandissima portata o nei quali non sia chiara l'attribuzione delle responsabilità tra i diversi soggetti viene disposta una istruttoria da parte dell'Autorità per l'accertamento delle responsabilità. Alla conclusione dell'istruttoria formale, l'impresa di trasmissione e dispacciamento potrebbe eventualmente rivalersi su altri soggetti (es. imprese di generazione o le stesse imprese di distribuzione), qualora venga accertato che tali soggetti non hanno fornito le risorse necessarie ad impedire o a mitigare la disalimentazione.

B. Interruzioni che interessano sia gli impianti di distribuzione che quelli di trasmissione

- 7.18 Per quanto riguarda invece i casi di interruzioni miste tra distribuzione e trasmissione, l'onere degli indennizzi ai clienti finali deve essere ripartito tra l'impresa di trasmissione e dispacciamento e l'impresa di distribuzione.

³ In particolare, la norma citata prevede che "l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari". Ove ciò sia previsto dal regolamento di attuazione della norma, le risorse derivanti dal citato Fondo potrebbero essere utilizzate per evitare il riproporzionamento degli indennizzi nel caso di superamento del tetto massimo.

- 7.19 L’Autorità accoglie le osservazioni pervenute dalla consultazione circa l’eccessiva complicazione del metodo inizialmente proposto per la ripartizione convenzionale delle responsabilità tra distribuzione e trasmissione in base all’energia non fornita. Tuttavia, come già indicato nel primo documento per la consultazione, il criterio di ripartizione dei costi tra imprese distributrici e impresa di trasmissione non potrà che avere natura convenzionale: solo in questo modo è possibile tenere conto della varietà di possibili situazioni con un unico criterio facilmente applicabile. Infatti, in caso per esempio di eventi eccezionali la disalimentazione sulla rete di trasmissione in generale non corrisponde al perimetro dell’utenza finale che subisce le interruzioni, in quanto è spesso più circoscritta. Allo stesso modo, le disalimentazioni della rete di trasmissione possono avere una durata diversa dalla durata delle interruzioni subite dai clienti finali.
- 7.20 Si ritiene inoltre che il metodo convenzionale di ripartizione debba essere tale da equiparare, sotto il profilo degli effetti finali, le disalimentazioni della rete di trasmissione nazionale con le interruzioni che occorrono sulla rete di distribuzione in alta tensione (rete AT), la cui durata è integralmente compresa nel tempo di interruzione valutato ai fini della verifica degli standard (vd punto 2.16).
- 7.21 Un metodo convenzionale più semplice di quello proposto nel primo documento di consultazione e rispondente al criterio di neutralità tra distribuzione in AT e trasmissione può essere quello di effettuare una ripartizione degli oneri tra trasmissione e distribuzione proporzionale alla durata di disalimentazione attribuibile a ciascuna delle due parti in eccesso rispetto a una franchigia che convenzionalmente può essere pari, per la trasmissione, a $\frac{1}{4}$ dello standard applicabile e, per la distribuzione, a $\frac{3}{4}$ dello stesso standard. Tale ripartizione si applica solo per le interruzioni prolungate oltre gli standard indicati in tabella 1 che interessano sia gli impianti di distribuzione che quelli di trasmissione. Alcuni esempi di applicazione di questo criterio sono forniti nell’appendice B.
- 7.22 L’onere derivante all’impresa di trasmissione per la quota di responsabilità ad essa attribuita nel caso di interruzioni prolungate che interessano sia gli impianti di distribuzione che quelli di trasmissione sarebbe comunque soggetto a un tetto massimo di esposizione, valutabile come per le imprese di distribuzione pari al 3-4% dei ricavi riconosciuti per l’attività di trasmissione su base annua.
- 7.23 L’Autorità ritiene che gli attuali livelli tariffari riconosciuti alla trasmissione siano già congrui per attrezzarsi a fronteggiare eventi di natura eccezionale e pertanto non ritiene necessario prevedere un riconoscimento di costi di tipo *ex-ante* per permettere all’impresa di trasmissione e dispacciamento. Tuttavia, qualora nel corso del periodo regolatorio intervenissero eventi “imprevedibili e eccezionali” (articolo 2, comma 19, lettera b della legge n. 481/95), che provocassero danni diffusi agli impianti di trasmissione, e a condizione che gli impianti danneggiati fossero stati realizzati a regola d’arte e siano stati mantenuti in stato di efficienza come previsto dalle procedure aziendali, l’Autorità ne potrebbe tenere conto ai fini della determinazione del tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (cd. parametro Y) della formula di aggiornamento del *price-cap* per la tariffa di trasmissione.

- 7.24 Resta ferma la possibilità di introdurre anche per l'impresa di trasmissione e dispacciamento meccanismi incentivanti connessi alla qualità del servizio (come già avviene per la distribuzione) a partire dal terzo periodo di regolazione.

Spunti per la consultazione

- Q.14** *Si ritiene condivisibile lo schema presentato per l'applicazione della disciplina alle disalimentazioni con origine nella rete di trasmissione nazionale? Quali schemi alternativi si propongono in grado di raggiungere comunque il duplice obiettivo di responsabilizzare l'impresa di trasmissione e dispacciamento e al contempo di mitigare l'esposizione finanziaria delle imprese distributrici?*
- Q.15** *Si ritiene necessario prevedere la non cumulabilità dei due tetti massimi all'esposizione economica dell'impresa di trasmissione e dispacciamento per le due tipologie di eventi (interruzioni interamente attribuibili alla trasmissione e interruzioni miste tra distribuzione e trasmissione)?*

Allineamento della registrazione delle interruzioni sulle reti AT di distribuzione con la registrazione delle disalimentazioni sulla rete di trasmissione nazionale

- 7.25 Ai fini della discriminazione tra interruzioni interamente attribuibili alla trasmissione e interruzioni miste tra distribuzione e trasmissione, si propone di identificare le prime come le interruzioni con "origine sistema elettrico" di cui al Testo integrato della qualità, articolo 6, comma 1, lettera a). Tuttavia tale definizione dovrebbe essere modificata, alla luce della successiva delibera n. 250/04, modificando il punto *ii.* come di seguito indicato: "[interruzioni] conseguenti a incidenti rilevanti della rete di nazionale di trasmissione occorsi in condizioni di regolare esercizio sulle reti di distribuzione sottese".
- 7.26 Inoltre, poiché la rete di alta tensione è gestita (ed esercita) in parte dall'impresa di trasmissione e in parte dalle imprese di distribuzione si ritiene opportuno specificare modalità di registrazione delle interruzioni omogenee per tutte le imprese. Inoltre, per come è delineato l'ambito della Rete di Trasmissione Nazionale, si può verificare frequentemente che una stessa disalimentazione interessi sia parte della RTN sia parte della rete AT di distribuzione. L'Autorità intende uniformare i criteri di registrazione delle interruzioni in alta tensione per le imprese distributrici, previsti attualmente dal Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, a quelli stabiliti per la RTN e indicati dall'allegato A.54 al Codice di rete (vd appendice C).
- 7.27 Per poter estendere i criteri di registrazione indicati all'allegato A.54 a tutta la rete in alta tensione si devono introdurre nuovi concetti che modificano in parte la modalità di registrazione consolidata per le imprese di distribuzione, indicata dal Testo integrato della qualità e le "istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" (rev. maggio 2005). Tali novità possono essere così sintetizzate:
- a) definizione di cliente AT direttamente connesso alla rete di distribuzione e soggetto responsabile della registrazione;
 - b) definizione di rete magliata;

- c) definizione di rete radiale;
- d) definizione di tipologia di connessione;
- e) registrazione interruzione di cliente o utente della rete in condizione di rete in alta tensione radiale;
- f) registrazione interruzione di cliente o utente della rete in condizione di rete in alta tensione magliata;
- g) registrazione interruzione per guasti sul trasformatore AT/MT che coinvolge anche la rete in alta tensione.

7.28 Appare quindi necessario, aggiornare il Testo integrato, delle definizioni e dei criteri di registrazione come indicato all'Appendice B; si propone che tali modifiche entrino in vigore, in via provvisoria, dal 1 gennaio 2007, da considerare come anno sperimentale in vista dell'applicazione a regime dal 2008 (terzo periodo regolatorio). Nel corso di tale periodo sperimentale gli uffici dell'Autorità seguiranno con un opportuno gruppo di lavoro l'implementazione delle nuove modalità di registrazione e la definizione di un database completo dei clienti AT; lo stesso gruppo di lavoro si occuperà anche della definizione delle istruzioni tecniche per la registrazione delle interruzioni transitorie sulla RTN e sulla rete AT di distribuzione.

Spunti per la consultazione

- Q.16** *Si ritiene opportuno integrare la definizione di “origine sistema elettrico”, oltre a quanto indicato al punto 7.25, indicando che le interruzioni con “origine sistema elettrico” devono anche interessare la rete AAT (220-380 kV)?*
- Q.17** *Si condivide l'approccio sperimentale delineato per l'uniformazione dei criteri di registrazione delle interruzioni sulla rete di alta tensione, indipendentemente dal fatto che si tratti di distribuzione o di trasmissione?*

8 Prevenzione e gestione delle emergenze

Proposte iniziali

- 8.1 Nel primo documento di consultazione l'Autorità ha individuato anche ulteriori iniziative di prevenzione e mitigazione degli effetti degli eventi meteorologici avversi e delle interruzioni prolungate che possono provocare disagi ai clienti; tra queste, in particolare:
- a) per quanto riguarda la prevenzione, la necessità di pervenire in tempi rapidi al pieno recepimento delle nuove norme tecniche europee in materia di progettazione e costruzione di linee aeree⁴, inclusa la definizione degli “annessi normativi nazionali” necessari in particolare, tra l'altro, per la definizione delle zone di rischio rispetto ai diversi carichi; nel primo documento per la

⁴ EN 50341 per le linee elettriche aeree con tensione nominale superiore a 45 kV; EN 50423, per le linee elettriche aeree con tensione nominale compresa tra 1 kV e 45 kV.

- consultazione sono stati sollecitati suggerimenti circa i possibili meccanismi incentivanti per promuovere gli investimenti diretti a “bonificare” situazioni particolarmente critiche (le nuove norme tecniche infatti si applicano obbligatoriamente solo alle linee aeree di nuova costruzione o ai rifacimenti);
- b) per quanto riguarda la gestione delle emergenze e la mitigazione degli effetti degli eventi, la necessità che i distributori predispongano piani operativi efficaci e rapidi finalizzati alla gestione di situazioni di emergenza che possano contribuire in maniera essenziale a ridurre in maniera efficace ed efficiente il disagio alla clientela; nel primo documento per la consultazione sono stati proposti i contenuti e individuati a titolo esemplificativo i principali aspetti che tali piani di emergenza dovrebbero sviluppare.

Osservazioni emerse dalla consultazione

- 8.2 Tutti i soggetti che hanno risposto alla consultazione hanno accolto favorevolmente e condividono la necessità di predisporre piani emergenza in accordo con le indicazioni proposte.
- 8.3 Alcuni soggetti sono anche coinvolti in diverse sperimentazioni di vario tipo con Enti e Istituzioni al fine di ottimizzare forme di collaborazione che permettano un coordinamento nelle situazioni di emergenza che possano contribuire in maniera essenziale a ridurre in maniera efficace ed efficiente il disagio alla clientela coinvolta in interruzioni prolungate ed estese.
- 8.4 Per quanto riguarda i meccanismi tariffari che potrebbero essere introdotti nel terzo periodo di regolazione per favorire la bonifica delle linee aeree esistenti caratterizzate da un elevato *gap* rispetto ai nuovi requisiti previsti dalla normativa europea recentemente recepita, alcuni operatori hanno proposto di introdurre un meccanismo di incentivazione simile a quello ad oggi previsto per le attività di sviluppo della rete di trasmissione nazionale; tale meccanismo prevede la maggiorazione di una percentuale, del WACC riconosciuto per interventi di bonifica delle linee aeree esistenti di vecchia progettazione.
- 8.5 Altre proposte sono state avanzate per l'introduzione di meccanismi tariffari che considerino l'effettivo miglioramento ottenuto dalla bonifica quantificabile confrontando le interruzioni per guasto avvenute sugli impianti prima e dopo la bonifica.

Aggiornamenti sull'evoluzione della normativa tecnica

- 8.6 La costruzione delle linee elettriche aeree esterne, a qualsiasi livello di tensione, in Italia è regolata dalla legge n. 339 del 28 giugno 1986 (di seguito: legge n. 339/86) e la norma CEI 11-4, pubblicata con DM 21 marzo 1988, ne costituisce il regolamento di attuazione attualmente in vigore. Al fine di rendere applicativa le nuove norme europea, il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ha predisposto, tramite il proprio comitato tecnico CEI CT11/7 “Linee elettriche aeree e materiali conduttori”, un documento relativo agli Aspetti Normativi Nazionali (NNA), che integrano le suddette norme per una loro completa applicabilità in Italia. La nuova norma prevede

la realizzazione delle opere attraverso l'impiego di modalità di progetto probabilistico agli stati limite, in linea con le normative internazionali più avanzate. La progettazione agli stati limite delle linee richiede che la sicurezza dell'opera venga valutata in base ad un concetto di rischio che deve essere il medesimo per tutte le linee elettriche (condizione non garantita con la verifica alle sollecitazioni ammissibili della norma attualmente in vigore, norma CEI 11-4). Per la valutazione corretta dei rischi è necessaria una valutazione dei carichi ambientali cui la linea è soggetta: tale valutazione è stata svolta con la collaborazione della Ricerca di sistema, a seguito di specifica indicazione in tal senso da parte dell'Autorità.

- 8.7 Il nuovo testo contenente gli Aspetti Normativi Nazionali è attualmente in fase di inchiesta pubblica; l'iter procedurale si completerà con il parere che verrà reso prossimamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e la successiva pubblicazione emanato come regolamento di attuazione della legge n. 339/86, in sostituzione del DM 21 marzo 1988, attualmente in vigore.
- 8.8 Nel merito, il nuovo testo contenente gli Aspetti Normativi Nazionali contiene importanti novità rispetto alla norma attuale:
- a) per i carichi da vento, la suddivisione del territorio italiano ed i relativi carichi da vento previsti sono quelli delle "Norme tecniche per le costruzioni" (DM 14 settembre 2005); ciascuna zona è caratterizzata dalla velocità massima del vento in m/s (con periodo di ritorno 50 anni) e da parametri che consentono di valutare la velocità stessa al variare della quota altimetrica e del fattore di raffica, mentre nella norma CEI 11-4 c'è un solo valore di velocità del vento per tutto il territorio italiano;
 - b) per i carichi da ghiaccio, è stato radicalmente rivisto l'approccio della norma CEI 11-4 (che divideva il territorio italiano in due zone, in una delle quali non era richiesta nessuna verifica per i carichi da ghiaccio); secondo il nuovo testo contenente gli Aspetti Normativi Nazionali, per quasi tutto il territorio italiano⁵ sono previste verifiche con carichi da neve (densità 500 kg/m³) e ghiaccio (900 kg/m³), con spessori crescenti (in modo variabile a seconda della zona e che si tratti di neve o ghiaccio), in funzione della quota altimetrica (sopra i 600 m) ed in presenza di velocità del vento calcolate in base alla mappa eolica del DM 14 settembre 2005. Nel complesso, la nuova mappatura dei carichi da ghiaccio ha quindi notevolmente esteso le aree del territorio Italiano nelle quali prevedere la verifica per carichi da neve e ghiaccio (in particolare interessando la gran parte delle aree dell'Italia meridionale sotto i 600 metri) e incrementando anche gli spessori previsti: nel caso di linee di media tensione i nuovi carichi possono arrivare, in relazione alla quota altimetrica, a valori fino a 4 volte maggiori di quelli presenti nella norma CEI 11-4;
 - c) sono infine stabiliti criteri per le verifiche dei carichi sismici, in precedenza non considerati per le linee aeree.

⁵ Sono escluse solo alcune zone delle fasce costiere tirrenica e ionica e delle isole maggiori, fino alla quota di 600 metri.

Orientamenti finali

- 8.9 Per quanto riguarda la prevenzione, con l'entrata in vigore delle nuove norme per la progettazione e costruzione delle linee aeree non si avranno effetti retroattivi sulle linee esistenti. Tuttavia, molte linee aeree si troveranno in condizioni diverse da quelle previste dalle nuove norme. Per favorire la bonifica delle linee aeree esistenti l'Autorità conferma il proprio interesse allo svolgimento di un progetto di ricerca di sistema per la determinazione del *gap* esistente tra le linee aeree esistenti e i nuovi requisiti. Una volta verificata l'effettiva situazione delle reti esistenti rispetto ai nuovi requisiti previsti dalla normativa europea, l'Autorità potrebbe valutare l'introduzione di un meccanismo incentivante che potrebbe migliorare temporaneamente il WACC riconosciuto, finalizzato specificamente agli interventi di bonifica delle linee aeree esistenti di vecchia progettazione. Tale proposta verrà esaminata in maggiore dettaglio nel corso della consultazione per il sistema tariffario del III periodo regolatorio.
- 8.10 Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, l'Autorità propone che tutti i distributori e l'impresa di trasmissione dispongano di procedure operative uniformi per le situazioni di emergenza. L'Autorità intende segnalare al CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) la rilevanza e l'urgenza dell'attività di approntamento di linee guida per la predisposizione di procedure omogenee ed uniformi finalizzate alla gestione di situazioni di emergenza con priorità per il settore della distribuzione di energia elettrica⁶.

⁶ Si segnala a questo proposito che è stato recentemente pubblicato un Rapporto tecnico del Working Group CIGRE' B2.13 "Guidelines for emergency resource planning for overhead transmission line asset owners" (*Electra*, n.222 ottobre 2005, p. 31-38), che può fungere da riferimento anche per la distribuzione.

Appendice A - Schema di deliberazione per clienti connessi alle reti di distribuzione MT/BT

Premessa: il presente schema di provvedimento si riferisce alle imprese distributrici e ai clienti allacciati a reti di distribuzione MT/BT. Lo schema di provvedimento relativo alla trasmissione e alle reti di distribuzione AT sarà presentato successivamente, in relazione alle modifiche delle modalità di registrazione delle interruzioni sulla rete magliata AT presentate nell'Appendice C e alle modifiche della definizione di "origine sistema elettrico" prospettata al punto 7.25 di questo documento per la consultazione.

Articolo 1

Definizioni per gli standard di qualità per le interruzioni prolungate o estese

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici (allegato A della delibera n. 4/04; di seguito: Testo integrato della qualità). Alle citate definizioni si aggiungono le seguenti:

- per "condizioni eccezionali" sulle reti MT e BT si intendono i periodi in cui, in una area definita, il numero di interruzioni localizzate con origine sulla rete MT è superiore di k volte alla media giornaliera dell'ultimo anno nella stessa area, applicando il metodo di cui all'allegata scheda A;
- per "condizioni normali" sulle reti MT e BT si intendono i periodi diversi da quelli che determinano le condizioni eccezionali.

Articolo 2

Finalità, principi generali e termini di decorrenza

2.1 Il presente provvedimento persegue le finalità di limitare la durata delle interruzioni subite dai clienti, introducendo standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica per il servizio di distribuzione e indennizzi automatici a tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione.

2.2 Con successivo provvedimento tariffario, l'Autorità definirà, in via sperimentale, ammontari annui per le imprese distributrici a copertura dei rischi connessi alle interruzioni prolungate occorse in condizioni eccezionali, in ragione del numero di clienti serviti e della lunghezza delle linee aeree.

2.3 Con ulteriore successivo provvedimento l'Autorità definirà standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica per il servizio di trasmissione, nonché indennizzi automatici agli utenti della rete di trasmissione, tenendo conto delle specificità di tale servizio. Fino all'adozione di tale provvedimento, sono comunque escluse dall'applicazione del presente provvedimento le interruzioni con origine sulla rete di trasmissione nazionale e le interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui all'articolo 6 del Testo integrato della qualità.

- 2.4 Per tenere conto di quanto previsto dal comma precedente e per fornire alle imprese distributrici sufficiente tempo per l'adeguamento delle proprie procedure, gli standard di qualità e gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento decorrono:
- a) dall'1 gennaio 2008 per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005;
 - b) dall' 1 gennaio 2010 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2005;
 - c) dall' 1 gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2005.
- 2.5 Nel caso di superamento delle soglie dimensionali indicate al precedente comma, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 3

Standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica in diverse condizioni

- 3.1 Il tempo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica è il tempo, valutato per ogni singolo cliente interessato, intercorrente tra l'istante di inizio dell'interruzione e l'istante di ripristino della fornitura di energia elettrica sul punto di consegna di detto cliente.
- 3.2 Per quanto riguarda la documentazione dell'inizio e della fine delle interruzioni si applica quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del Testo integrato della qualità, salvo per il fatto che, ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente articolo:
- a) per i clienti BT con potenza contrattuale superiore a 100 kW, MT e AT, si considera ripristinata la fornitura anche quando, attraverso l'inserzione di gruppi di generazione provvisori o l'utilizzo di connessioni di emergenza, sia ripristinata una potenza pari a almeno al 70% della potenza contrattuale;
 - b) per i clienti BT e MT, si applicano le sospensioni di tempo di cui al successivo articolo 4.
- 3.3 Sono definiti nella tabella 1⁷, distintamente per i clienti BT, MT e AT, standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica, in relazione alla diverse tipologie di eventi:
- a) tempo massimo di ripristino dell'alimentazione in caso di interruzioni prolungate senza preavviso in "condizioni normali";
 - b) tempo massimo di ripristino dell'alimentazione in caso di interruzioni prolungate senza preavviso in "condizioni eccezionali"
 - c) tempo massimo di ripristino dell'alimentazione in caso di interruzioni prolungate con preavviso in "condizioni normali".

⁷ Vd tabella 1 a pag. 8

Articolo 4
*Casi di esclusione dall'applicabilità degli standard
e casi di posticipazione e sospensione dei tempi*

- 4.1 Gli standard di qualità di cui all'articolo precedente non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione per terremoti, alluvioni, o altre calamità o per effetto di provvedimenti della pubblica autorità competente.
- 4.2 L'istante di inizio del conteggio del tempo ai fini della verifica del rispetto degli standard di cui all'articolo precedente può essere posticipato fino al momento in cui sussistano le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento dei lavori di ripristino della fornitura dettate dalle norme tecniche vigenti; qualora tali condizioni cessino di sussistere durante le operazioni di ripristino, il conteggio del tempo è sospeso fino a quando tali condizioni siano verificate. Le stesse posticipazioni o sospensioni possono essere applicate anche in caso di provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente che impediscano o ritardino, per motivi di sicurezza, le operazioni di ripristino della fornitura.
- 4.3 L'impresa distributrice ha l'obbligo di documentare i casi di esclusione, posticipazione e sospensione degli standard, di cui ai commi precedenti, e deve darne conto nel registro delle interruzioni con annotazione separata dall'attribuzione delle cause e delle origini.

Articolo 5
Clienti coinvolti nelle interruzioni

- 5.1 Ai fini dell'individuazione dei clienti MT e AT coinvolti nelle interruzioni per l'applicazione e la verifica degli standard di qualità di cui all'articolo 3, si applica quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Testo integrato della qualità.
- 5.2 Ai fini dell'individuazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni per l'applicazione e la verifica degli standard di qualità di cui all'articolo 3, si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 14.3 e seguenti, del Testo integrato della qualità.
- 5.3 Qualora le imprese distributrici non siano in grado, per effetto dei termini di gradualità nella messa a regime della registrazione esatta dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni, previsti dall'articolo 14 del Testo integrato della qualità, di identificare tali clienti con strumenti automatici sull'intera rete, le stesse imprese adottano la migliore approssimazione in occasione di interruzioni prolungate, limitatamente alla porzione di rete interessata e non ancora dotata di strumenti di identificazione automatica.

Articolo 6
Indennizzi automatici

- 6.1 In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 3, l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere ad ogni cliente interessato

un indennizzo automatico definito, per ciascuna tipologia di utenza e ciascuna tipologia di interruzione, nella tabella 2⁸.

- 6.2 In caso di interruzioni prolungate, con o senza preavviso, che non si verificano in presenza di condizioni eccezionali, gli indennizzi ai clienti sono corrisposti in misura ridotta a un terzo se nelle interruzioni sono incluse anche interruzioni con origine “sistema elettrico” o “rete di trasmissione nazionale” o “alta tensione”, come definite dall’articolo 6 del Testo integrato della qualità del servizio e se inoltre l’estensione dell’interruzione, considerato il numero dei clienti complessivamente coinvolti nella stessa giornata e nella stessa provincia, supera la soglia di 50.000 clienti, o, se inferiore, supera il 35% degli utenti serviti nella stessa provincia. Qualora nella stessa provincia siano interessate più imprese distributrici, la soglia predetta è applicata alla somma dei clienti coinvolti nell’interruzione di tutte le imprese appartenenti alla stessa provincia. A tal fine le imprese distributrici appartenenti alla stessa provincia si comunicano reciprocamente il numero di clienti coinvolti in occasione di interruzioni aventi le suddette origini.
- 6.3 Gli indennizzi sono corrisposti ai clienti entro 90 giorni dall’interruzione, con le modalità di cui all’articolo 33, comma 33.7 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, salvo per gli indennizzi a cui si applica la riduzione di cui al comma precedente, che devono essere corrisposti entro 180 giorni dall’interruzione.
- 6.4 L’impresa distributtrice non è tenuta a corrispondere gli indennizzi automatici qualora il cliente non sia in regola con i eventuali pagamenti relativi al servizio di distribuzione.
- 6.5 Nei casi in cui un cliente non riceva automaticamente l’indennizzo a cui avrebbe diritto, può inoltrare la richiesta alla propria impresa distributtrice entro un anno dal momento in cui si è verificata l’interruzione; l’impresa distributtrice valuta la richiesta entro 3 mesi dal suo arrivo e fornisce risposta motivata al cliente.

Articolo 7

Tetto massimo agli indennizzi a carico di una stessa impresa distributtrice

- 7.1 Un’impresa distributtrice che per effetto delle disposizioni del presente provvedimento eroghi indennizzi complessivamente superiori, su base annua, al X% dei ricavi riconosciuti all’attività di distribuzione, può richiedere all’Autorità che l’eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell’Autorità.
- 7.2 Ai fini del comma precedente, si intendono per ricavi riconosciuti all’attività di distribuzione la somma dei ricavi tariffari equivalente alla somma del vincolo V1 (al netto della componente CCA) per i clienti per usi diversi dagli usi domestici, più i ricavi derivanti dalla tariffa D1 per l’utenza domestica, sempre al netto della componente tariffaria a copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica. Inoltre, gli indennizzi erogati sono calcolati al netto di eventuali indennizzi ricevuti, per le stesse interruzioni, dall’impresa di trasmissione e dispacciamento in qualità di utente della rete

⁸ Vd tabella 2 a pag. 14

di trasmissione, per effetto del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2.3 del presente provvedimento.

- 7.3 L'Autorità valuta le istanze di cui al primo comma del presente articolo accertando la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti dell'impresa distributrice che ha presentato l'istanza, coinvolti nelle interruzioni che hanno dato luogo all'erogazione di indennizzi. In caso di accoglimento dell'istanza, l'ammontare riconosciuto è a valere sul conto "oneri per la continuità del servizio".

Articolo 8

Registrazione e verificabilità delle informazioni

- 8.1 Per quanto riguarda la registrazione di informazioni e dati concernenti le interruzioni prolungate ed estese e la registrazione dei clienti coinvolti, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 13 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici.

Articolo 9

Comunicazione dell'esercente all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni

- 9.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'esercente è tenuto a comunicare all'Autorità, per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di clienti finali interessati da interruzioni lunghe prolungate; in relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di cui al punto l'esercente è tenuto a comunicare per ogni tipologia di utenza, il numero totale degli indennizzi corrisposti e l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.
- 9.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti per controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva e per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1 In caso di interruzioni senza preavviso relative a clienti MT o AT, interruzioni di durata maggiore dello standard applicabile sono possibili solo in base a un accordo scritto con il cliente o i clienti interessati; in tali casi, non si applicano gli indennizzi se la data e l'orario dell'interruzione con preavviso prolungata oltre lo standard sono concordate con il cliente senza addebitare maggiori costi per periodi particolari, quali a titolo esemplificativo i giorni festivi o le ore notturne.
- 10.2 Le interruzioni prolungate di cui alla presente direttiva che danno luogo ad indennizzo sono escluse dall'indicatore di riferimento di cui all'articolo 19 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per la regolazione della durata e sono altresì escluse dall'indicatore di continuità di cui all'articolo 31 del medesimo Testo integrato utilizzato per la verifica degli standard relativi al numero massimo di interruzioni per i clienti AT e MT.

Scheda A

(richiamata dall'articolo 1, comma 1 dello schema di provvedimento)

MODALITÀ DI CALCOLO PER LA DEFINIZIONE DI CONDIZIONI ECCEZIONALI (RETI MT/BT)

Bozza per la consultazione

Indicando con:

- $nh_{h,i,t}^j$ numero di scatti di interruttori su linee MT che generano interruzioni lunghe localizzate, per qualunque causa, iniziate nella stessa ora h del giorno i nell'anno t nell'area territoriale j servita da un unico centro di telecontrollo;
- $m_{h6}(nh^j)_{i,t}$ valore medio orario del numero di scatti di interruttori su linee MT che generano interruzioni lunghe localizzate, per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) dello stesso giorno i nell'anno t nell'area territoriale j servita da un unico centro di telecontrollo;
- $m_{t-1}(nh^j)$ valore medio orario del numero di scatti di interruttori su linee MT che generano interruzioni lunghe localizzate, per qualunque causa, nell'anno $t-1$ nell'area territoriale j servita da un unico centro di telecontrollo (=num. complessivo annuo di scatti per interruzioni MT lunghe localizzate /8760);

Si considerano “interruzioni in condizioni eccezionali” le interruzioni occorse nel giorno i , tra gli istanti H1 e H2, per le quali vale l'una o l'altra delle seguenti condizioni.

1) se $nh_{h,i,t}^j > k_1 * m_{t-1}(nh^j)$ allora H1= mezz'ora prima dell'inizio dell'ora h e H2= mezz'ora dopo la fine dell'ora h (per esempio, se $h = 17.00 - 18.00$, allora H1 = 16.30 e H2 = 18.30)

oppure

2) se $m_{h6}(nh^j)_{i,t} > k_2 * m_{t-1}(nh^j)$ allora H1 = 3 ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e H2 = 3 ore dopo l'inizio del gruppo di 6 ore considerato (per esempio, se $h_6 = 0.00 - 6.00$ del giorno i , allora H1 = 21.00 del giorno precedente $i-1$ e H2 = 9.00 del giorno i).

NOTA per la consultazione

I valori k_1 e k_2 (con $k_1 > k_2$) saranno definiti a seguito della consultazione; indicativamente, $k_2 > 10$.

Le imprese distributrici sono invitate a fornire elaborazioni sui dati storici in loro possesso al fine della determinazione dei parametri k_1 e k_2 .

Appendice B - Esempi di ripartizione degli oneri degli indennizzi automatici per interruzioni prolungate e estese che interessano sia la rete di trasmissione nazionale che le reti di distribuzione

Premessa

Allo scopo di esemplificare, secondo il meccanismo proposto nel documento, la ripartizione degli indennizzi automatici ai clienti finali per interruzioni prolungate e estese che interessano sia la rete di trasmissione nazionale che le reti di distribuzione, vengono di seguito presentati alcuni casi.

I casi esemplificativi mostrano come applicare la ripartizione proporzionale alla durata di disalimentazione attribuibile a ciascuna delle due parti in eccesso rispetto a una franchigia assunta convenzionalmente pari, per la trasmissione, a $\frac{1}{4}$ dello standard applicabile e, per la distribuzione, a $\frac{3}{4}$ dello stesso standard.

Ripartizione degli oneri degli indennizzi automatici per interruzioni prolungate e estese in condizioni normali

In tutti i casi presentati (vd figura 1 e tabella 3) si ipotizza che siano dovuti indennizzi per 100.000 clienti BT domestici, per clienti che sono stati disalimentati per più di 8 ore; per semplicità si ipotizza che la durata dell'interruzione prolungata sia uguale per tutti i clienti coinvolti. L'indennizzo applicato, per ogni cliente, è pari a 10 € per cliente.


Caso 1: L'impresa di trasmissione e dispacciamento è responsabile di un'interruzione di 9 ore a cui si aggiunge 1 ora attribuibile alla distribuzione prima della rialimentazione dei clienti. La durata totale (10 ore) supera lo standard di 8 ore e genera l'erogazione di indennizzi ai clienti finali. L'erogazione degli indennizzi ai clienti finali spetta integralmente all'impresa di trasmissione e dispacciamento, dal momento che la durata attribuibile all'impresa di distribuzione non supera la franchigia di 6 ore.

Caso 2: L'impresa di trasmissione e dispacciamento è responsabile dell'interruzione per un intervallo di 2 ore (pari alla franchigia), mentre l'impresa di distribuzione è responsabile di 7 ore di interruzione (1 ora in più della franchigia). L'erogazione degli indennizzi ai clienti finali spetta integralmente all'impresa di distribuzione.

Caso 3: L'impresa di distribuzione è responsabile di due intervalli di tempo di 2 e 6 ore per un totale di 8 ore su 12 di interruzione totale. L'impresa di trasmissione e dispacciamento è responsabile di un intervallo di 4 ore. Sia l'impresa di trasmissione che quella di distribuzione superano le rispettive franchigie, quindi l'onere degli indennizzi ai clienti finali viene ripartito proporzionalmente all'eccedenza rispetto alle franchigie (nel caso in esame, metà all'impresa di distribuzione e metà all'impresa di trasmissione e dispacciamento in quanto le eccedenze sono pari a 2 ore per entrambe le imprese).

Caso 4: L'impresa di trasmissione e dispacciamento è responsabile di un intervallo di 5 ore mentre l'impresa di distribuzione è responsabile di 2 ore di interruzione. L'interruzione non dà luogo a pagamento di indennizzi poiché non viene superato lo standard previsto di 8 ore.

Figura 1 Esempi di interruzioni che coinvolgono sia la trasmissione che la distribuzione



Tab. 3 Esempi di ripartizione degli indennizzi per interruzioni in condizioni non eccezionali (ipotesi: 100.000 clienti BT domestici disalimentati; standard applicabile 8 ore)

	DURATA INTERRUZIONE			DURATA ECCELENTE FRANCHIGIA		INDENNIZZI AI CLIENTI		
	Totale [h]	Di cui trasmissione [h]	Di cui distribuzione [h]	Trasmissione (franchigia: 2h) [h]	Distribuzione (franchigia: 6h) [h]	Totale [€]	A carico trasmissione [€]	A carico distribuzione [€]
Caso_1	10	9	1	7	-	1.000.000	1.000.000	-
Caso_2	9	2	7	-	1	1.000.000	-	1.000.000
Caso_3	12	4	8	2	2	1.000.000	500.000	500.000
Caso_4	7	5	2	3	-	-	-	-

Ripartizione degli oneri degli indennizzi automatici per interruzioni prolungate e estese in condizioni eccezionali

In tutti i casi presentati (vd figura 2 e tabella 4) si ipotizza che siano dovuti indennizzi per 20.000 clienti BT domestici, per clienti che sono stati disalimentati per più di 24 ore; per semplicità si ipotizza che la durata dell'interruzione prolungata sia uguale per tutti i clienti coinvolti. L'indennizzo applicato, per ogni cliente, è pari a 50 € per cliente.


Caso 1: L'impresa di trasmissione e dispacciamento è responsabile di un'interruzione di 23 ore, a cui si aggiungono 5 ore attribuibili alla distribuzione. La durata totale di 28 ore supera lo standard di 24 ore e genera l'erogazione di indennizzi ai clienti finali. L'onere degli indennizzi ai clienti finali spetta integralmente all'impresa di trasmissione e dispacciamento, dal momento che la distribuzione ha limitato la durata di propria responsabilità al di sotto della franchigia (18 ore per la distribuzione).

Caso 2: L'impresa di trasmissione e dispacciamento è responsabile di un intervallo di 5 ore mentre l'impresa di distribuzione è responsabile di 21 ore di interruzione. L'onere degli indennizzi ai clienti finali spetta integralmente all'impresa di distribuzione dal momento che l'impresa di trasmissione ha limitato la durata di propria responsabilità al di sotto della franchigia (6 ore per la trasmissione).

Caso 3: L'impresa di distribuzione è responsabile di due intervalli di tempo di 8 e 12 ore per un totale di 20 ore. L'impresa di trasmissione e dispacciamento è responsabile di un intervallo di 12 ore. L'onere degli indennizzi ai clienti finali viene ripartito per $\frac{3}{4}$ all'impresa di trasmissione e dispacciamento e per $\frac{1}{4}$ all'impresa di distribuzione, proporzionalmente al rapporto tra le durate di interruzione in eccedenza rispetto alla franchigia (rispettivamente, 6 ore per la trasmissione e 2 ore per la distribuzione).

Caso 4: L'impresa di trasmissione e dispacciamento è responsabile di un intervallo di 12 ore di interruzione mentre l'impresa di distribuzione è responsabile di 9 ore di interruzione. L'interruzione non dà luogo a pagamento di indennizzi poiché non viene superato lo standard previsto di 24 ore.

Figura 2 Esempi di interruzioni che coinvolgono sia la trasmissione che la distribuzione



Tab. 4 Esempi di ripartizione degli indennizzi per interruzioni in condizioni eccezionali
(ipotesi: 20.000 clienti BT domestici disalimentati; standard applicabile 24 ore)

	DURATA INTERRUZIONE			DURATA ECCELENTE FRANCHIGIA		INDENNIZZI AI CLIENTI		
	Totale [h]	Di cui trasmissione [h]	Di cui distribuzione [h]	Trasmissione (franchigia: 6h) [h]	Distribuzione (franchigia: 18h) [h]	Totale [€]	A carico trasmissione [€]	A carico distribuzione [€]
Caso_1	28	23	5	17	-	1.000.000	1.000.000	-
Caso_2	26	5	21	-	3	1.000.000	-	1.000.000
Caso_3	32	12	20	6	2	1.000.000	750.000	250.000
Caso_4	21	12	9	6	-	-	-	-

Appendice C - Schema di modifica dell'Allegato A alla deliberazione n. 4/04 per la registrazione delle interruzioni AT in rete magliata

Premessa

L'Autorità con deliberazione n. 49/06 ha positivamente verificato il Codice di rete (predisposto dall'impresa di trasmissione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004), che in particolare, contiene l'allegato A.54 "Criteri di statistica delle disalimentazioni: classificazione e registrazione delle disalimentazioni degli Utenti direttamente connessi alla RTN". Tale allegato distingue le modalità di registrazione delle interruzioni tra rete radiale e rete magliata.

La rete ad alta tensione ha una struttura di rete magliata ed è di norma esercita come tale; essa consente percorsi alternativi di interconnessione tra due nodi e quindi permette l'alimentazione della stessa utenza da linee diverse, assicurando una maggiore continuità di servizio. Secondo il principio della "sicurezza N-1" valido per le reti magliate, il fuori servizio di una sola linea, che alimenta il sito, non provoca alcuna interruzione. In generale, il fuori servizio per guasto di una linea non determina necessariamente la interruzione del sito del cliente finale, a meno della contemporanea presenza di un secondo guasto su almeno uno altro componente (interruttore e/o protezione) dello stesso collegamento, oppure di un componente (interruttore e/o protezione) dello stallo e/o della linea distinti dal primo, che completano la magliatura. In tali casi è pertanto necessario effettuare un'analisi del disservizio, per individuare lo stato dei diversi componenti interessati.

Alcune derivazioni della rete AT hanno invece natura radiale; in altri termini, la rete radiale consente un solo percorso possibile tra il nodo in esame e la rete in alta tensione. L'interruzione di un cliente finale collegato su rete radiale (strutturale o dovuto a contingenze di indisponibilità o ad aperture per vincoli di rete o a collegamento in derivazione rigida) è prodotta da un guasto di un qualsiasi componente appartenente all'unico collegamento che ne provoca il fuori servizio assieme al sito del cliente finale alimentato; l'origine e la causa della interruzione è pertanto attribuita all'elemento di rete sul quale è stato localizzato il guasto.

Allo scopo di promuovere la corretta applicazione delle indicazioni contenute nell'allegato A.54 al Codice di rete, e al fine di estendere standard di regolazione omogenei per tutta la rete di alta tensione, l'Autorità intende allargare i criteri di registrazione indicati all'allegato A.54 sopra citato alla rete di distribuzione in alta tensione.

Risulta inoltre opportuno la predisposizione di un database condiviso fra l'impresa di trasmissione e le imprese distributrici nel quale vengono individuate per ogni cliente AT tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento del processo di monitoraggio della qualità del servizio (anche ai fini dell'onere della corresponsione dell'indennizzo attualmente solo in capo alle imprese di distribuzione e in futuro anche alla impresa di trasmissione). Prendendo come riferimento il documento già predisposto dall'impresa di trasmissione "Valori minimi e massimi convenzionali di potenza di cortocircuito della rete rilevante con tensione 380-220-150-132 kV" appare conveniente che l'impresa di trasmissione in accordo con le imprese di distribuzione si faccia carico della predisposizione, gestione e

manutenzione del suddetto database. A titolo esemplificativo il database potrebbe avere una struttura così specificata:

DEFINIZIONE DELLA CONNESSIONE PER I NODI AD ALTA TENSIONE - ANNO 2006

AREA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	PROPRIETA'	CODICE UNIVOCO UTENTE		TENSIONE IMPIANTO [kV]	TIPO DI IMPIANTO	TIPOLOGIA DI FUNZIONE	DIRETTAMENTE CONNESSO A	CODICE TIPO DI CONNESSIONE	EVETUALE ALTRO COLLEGAMENTO
MMIL	MONZA	ENEL-DISTRIBUZIONE	MZAM41	1	132	STAZIONE ELETTRICA	CARICO	ENEL-DISTRIBUZIONE	M	ENEL-DISTRIBUZIONE
MMIL	UT AVIR	AVIR	AVRB41	1	132	STAZIONE ELETTRICA	CARICO	TERNA	M	ENEL-DISTRIBUZIONE
MMIL	CREMONA OV	AEM CREMONA	CROA41	1	132	STAZIONE ELETTRICA	CARICO	AEM CREMONA	M	ENEL-DISTRIBUZIONE
MMIL	MAGENTA CP	ENEL-DISTRIBUZIONE	MGEM41	1	132	STAZIONE ELETTRICA	CARICO	TERNA	R	

- 1) Ogni cliente finale che abbia almeno una connessione diretta con TERNA (così come definito nell'allegato A.54 al Codice di Rete) è direttamente connesso a TERNA
- 2) Nel caso in cui due linee AT alimentanti un cliente finale siano di proprietà di due imprese distributrici diversi da TERNA si deve considerare il cliente finale direttamente connesso all'esercente proprietario della misura

Modifiche e/o aggiornamenti proposti al Testo integrato

All'articolo 1, comma 1.1, modificare la definizione "cliente AT è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato ad alta tensione" in "**cliente AT è il cliente finale direttamente connesso in derivazione rigida, radiale, antenna da stazione o magliato alla rete in alta tensione. L'impresa di distribuzione alla cui rete è direttamente connesso il cliente finale è responsabile della registrazione delle interruzioni; qualora il cliente sia connesso direttamente a due o più imprese di distribuzione l'impresa proprietaria del gruppo di misura è responsabile della registrazione delle interruzioni**"

All'articolo 1, comma 1.1, aggiungere le seguenti definizioni:

Rete magliata: rete ad alta tensione che consente percorsi alternativi di interconnessione tra due nodi qualsiasi e quindi alimentazione della stessa utenza da linee di rete diversi, assicurando una maggiore continuità di servizio

Rete radiale : rete ad alta tensione che consente un solo percorso possibile tra un nodo della rete medesima e la rete in alta tensione

All'articolo 6, comma 6.2 , dopo le parole "Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione," aggiungere le parole "**se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente,**" e dopo le parole "l'interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte" *eliminare* le parole "o anche di una sola linea a monte".

All'articolo 6 aggiungere il seguente comma 6.4:

6.4 Per l'attribuzione dell'origine delle interruzioni di clienti finali alimentati in condizione di rete in alta tensione magliata si fa riferimento inoltre a quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.

All'articolo 7 aggiungere il seguente comma 7.6:

7.6 Per l'attribuzione della causa delle interruzioni di clienti finali alimentati in condizione di rete magliata in alta tensione si fa riferimento inoltre a quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.

All'articolo 30, comma 30.2, lettera a), dopo le parole “a decorrere dall'1 gennaio 2006, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse, allacciati” inserire le parole “**e direttamente connessi**” e dopo le parole “alle reti di distribuzione di alta tensione o” inserire la parola “**allacciati**”

All'articolo 30, comma 30.2, lettera b), dopo le parole “a decorrere dall'1 gennaio 2007, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse, allacciati” inserire le parole “**e direttamente connessi**” e dopo le parole “alle reti di distribuzione di alta tensione o” inserire la parola “**allacciati**”

All'articolo 32, comma 32.1, lettera a), sostituire la parola “alimentati” con le parole “**direttamente connessi**”

All'articolo 33, comma 33.1, lettera a) dopo le parole “ogni cliente AT” inserire le parole “**direttamente connesso**”

All'articolo 33, comma 33.11, dopo le parole “Per i clienti AT” inserire le parole “**direttamente connessi**”

Inserire dopo la Tabella 7 le tabelle 8 e 9 come di seguito specificato.

NOTA per la consultazione

Si condivide in particolare la proposta di considerare il cliente finale direttamente connesso all' esercente proprietario del gruppo di misura nei casi particolari in cui lo stesso cliente risulta alimentato da due imprese di distribuzione diverse? Quali altre proposte si possono esaminare per casi di connessioni particolarmente complesse?

Tabella 8 – stato interruttore: regole generali per individuare l’origine e la causa delle interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione

Stato della protezione		Attribuzione della causa e dell’origine		
		origine	causa per impresa distributrice	causa per impresa trasmissione
1	in anomalia (malfunzionamento accertato)	proprietario dell'interruttore	altre cause se proprietario dell'interruttore altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario dell'interruttore altrimenti cause esterne
2	funzionante (malfunzionamento non accertato)	(vedere stato protezione Tabella 9)	(vedere stato protezione Tabella 9)	(vedere stato protezione Tabella 9)

Tabella 9 – stato protezione: regole generali per individuare l’origine e la causa delle interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione

Stato della protezione		Attribuzione della causa e dell’origine		
		origine	causa per impresa distributrice	causa per impresa trasmissione
1	Funzionante (malfunzionamento non accertato)	proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione	altre cause se proprietario della linea o dell'elemento di rete altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario della linea o dell'elemento di rete altrimenti cause esterne
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	proprietario della protezione	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne
3	collegata non correttamente (anomalia accertata)	proprietario della protezione	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne
4	taratura non conforme a quanto comunicato da Terna (anomalia accertata)	proprietario della protezione	altre cause	cause esterne
5	errata taratura (anomalia accertata)	proprietario della protezione	cause esterne *	altre cause *
6	non idonea (anomalia accertata)	proprietario della protezione	cause esterne *	altre cause *

* in quanto Terna, in base al Codice di rete, definisce il piano di taratura per la rete AT per la quasi totalità della rete in alta tensione; nei casi residuali in cui il piano di taratura è definito dall’impresa distributrice, l'attribuzione della causa è invertita rispetto a quanto indicato in tabella.